# GENESI
## DEL
# DIRITTO PENALE

TOMO QUARTO.

# GENESI

DEL

# DIRITTO PENALE

DI

GIANDOMENICO ROMAGNOSI

PROFESSORE DI LEGGI CIVILI

NELLA

UNIVERSITA' DI PAVIA

EDIZIONE SECONDA.

---

*TOMO IV.*

---

MILANO MDCCCVII.

Presso AGNELLO NOBILE libraio-stampatore
nella Contrada della Passarella.

# GENESI

DEL

# DIRITTO PENALE

## PARTE QUARTA

### Dell' attentato.

§. 602.

Ho fatta menzione dell' *attentato*, e del diritto a punirlo ( §. 574. ). Argomento egli è questo strettamente riguardante i *Confini* del delitto sociale. Allorquando la catena intera delle mie idee sarà stata convenientemente afferrata, si sentirà quanta obbligazione mi stringa a trattarne in guisa da porre in pieno lume, e fiancheggiare con valide prove la vera, *unica*, ed universale *regola* ( fors' anche fino al dì d' oggi inosservata ) di punitrice Filosofia, che deve pur dirigere il Legislatore nelle sanzioni ch'egli cerca di opporre al delitto.

Un altro motivo attrae vieppiù la mia attenzione su di questo oggetto. La materia di tentato delitto, la quale, come vedrassi, assai interessa la sicurezza pubblica e la privata, e largamente influisce su *tutto* quanto il sistema criminale, era stata fin quasi al dì d' oggi, riguardo a' suoi filosofici principj, del tutto trascurata. Solo diciotto anni fa uno Scrittore assai dotto di cose criminali (*a*), tuttavia vivente, ha avvertito questa ommissione, e si è proposto di ripararvi. Dopo di lui alcun altro Moderno ha scritto alcuna cosa intorno allo stesso argomento, e fra gli altri il Cav. Filangieri.

La forza però della verità mi spinge a palesare, che, malgrado tutto quello che essi ne hanno detto, questo argomento ricerca tuttavia di essere richiamato a' suoi veri principj, come se nulla ne fosse stato scritto.

Ecco perchè io mi arresterò con qualche posa sulla materia del tentato delitto, e studierommi di esaminarla in tutti i suoi precipui aspetti. Lungi dalle specie, e dai casi, io atterrommi ai soli principj, e sospenderò l' attenzione alle viste *generali*.

Duolmi il ritardo, ond' io sono costretto a differire la mossa progressiva della prefissa-

---

(a) *Il Sig. Renazzi* Element. Jur. Crim. lib. I. Cap. IV. §. I. *Si noti che questa data è relativa alla prima edizione.*

mi Teoria. Ma poteva io prescinderne, senza tradire gl' interessi della verità? Miei Leggitori, io mi lusingo che voi mi userete indulgenza per questo: ma ardisco di pregarvi d'un altra grazia, ed ella è, che siccome io ho rilevate le altrui ommissioni, voi non ommettiate di farmi palesi le mie. Chi può lusingarsi di non mancare di genio? E chi può meno lusingarsene di me?

# LIBRO I.

## Dell' attentato ne' suoi rapporti alla parte esecutiva del delitto.

### CAPO I.

### *Dei rapporti dell'attentato col pensiero, e colla deliberazione del delitto.*

§. 603.

Tentare un delitto, non è soltanto pensarlo, o deliberarlo, ovvero dire di averlo pensato, o deliberato; ma bensì egli è *porre in opera* tutto quello, che ne può ottenere l'*esecuzione*. — Fino a che l' esecuzione *non* è del tutto realizzata, egli è tuttavia nudo tentativo. Allorchè poi ella è stata spinta a' suoi ultimi *estremi*, non è più tentativo, ma *consumazione* del delitto.

§ 604.

Quest' idea dell' attentato non abbisogna nè di esame, ond' essere resa intelligibile, nè di apparecchio di prove, ond' essere convali-

data. Ella nasce spontaneamente dalla *natura*, e dal concetto semplice delle cose, ed è eziandio universalmente ammessa da'Juspubblicisti, e poi dai Giureconsulti.

Giusta le Teorie da me permesse è chiaro, che in ogni atto degno di pena umana, cioè in ogni *delitto* sociale l' Esecuzione esterna, e fisica di un pensamento interno libero, e cognito è di *essenza*, anzi ella e l' *unico* fondamentale carattere sul quale gli altri attributi del delitto si ergono, e sostentano ( §. 543. 550. 566. 567. 570. 575. 576. ).

§. 605.

Dunque l' idea dell' *esecuzione* del delitto non solo entra essenzialmente nella nozione dell' attentato, ma deve esserne l' *unico* carattere *fondamentale*.

§. 606.

Dunque il *palesare* il pensiero, e la deliberazione di un delitto, cui però si è desistito di mandare ad esecuzione, ovvero la *jattanza* di volerlo effettuare, senza però che s' intraprenda nulla in fatto colle azioni fisiche ed esterne, sono cose che non si possono veramente riguardare come *attentati*, nè si potrebbero punire come tali.

Tutt' al più, in quest' ultimo caso, possono aver luogo le precauzioni della difesa *diretta*, le quali, provata la jattanza, debbonsi dalla pubblica Podestà assumere, onde preservare o il pubblico, o il privato che il facinoroso minacciò ( §. 221. 222. 223. 224. )

## §. 607.

Il mio Lettore m' avrà forse prevenuto in una riflessione. Non si può, è vero, *tentare* un delitto, senza averlo *prima* pensato e deliberato ( §. 542. ). Ma si può benissimo pensarlo e deliberarlo, senza poterlo, o volerlo tentare.

Una prova di ciò sono i delitti o *impossibili*, o difficili ad eseguire, e tutti quegli altri, ne' quali *manca* la fermezza, e la perseveranza nell' intervallo che passa fra la deliberazione, e la esecuzione ( §. 580. fino al 587. ). Quindi la mente di chi legge da se stessa è spinta a soggiungere, che in que' delitti, ne' quali l' effetto ingiustamente nocivo è di un *impossibile* conseguimento, l' attentato deve calcolarsi per *nulla*. Riguardo alla pena ne ragioneremo più sotto. Perciò ragionando dell' esecuzione del delitto, e dell' attentato, che n' è parte, noi parliamo di una esecuzione di natura sua *efficace*, ed atta ad ottenere il danno ingiusto altrui.

## CAPO II.

### *Dei rapporti dell' attentato colla* piena *esecuzione del delitto.*

§. 608.

Ho detto, che quando l'Esecuzione del delitto si spinge fino a' suoi *ultimi* estremi, ella non è più semplice attentato, ma bensì *completa* esecuzione di delitto. Allora egli appellasi delitto *consumato*.

Infatti spingere l'esecuzione del delitto ai suoi ultimi estremi, non può essere altro che fare scientemente, e liberamente tutto ciò che si ricerca, affinchè egli ottenga il suo *effetto*, che è appunto il danno ingiusto ( §. 540. ).

Ora è ben chiaro, che allora non potrebbesi ricercare verun' altra cosa ulteriore, onde il delitto fosse in tutti i suoi *estremi* effettuato ( § 543. ).

Dunque allora l' attentato si confonde talmente col delitto intero, e perfezionato, che va ad inchiudersi ed a formare con esso lui un *unico*, e solido concetto. Egli è realmente una parte *integrante* del delitto, o dirò meglio, dell' esecuzione del delitto; nè si potrebbe, quando il delitto è consumato, distinguerlo da

lui, se non mercè di una *astrazione*, simile a quella, che distingue un angolo, e due linee dal triangolo intero, del quale esse due linee fanno talmente parte, che senza esse non si potrebbe formare l'idea del triangolo stesso.

## CAPO III.

### *Dei giusti confini dell' attentato. Sua definizione.*

---

*Condizione della sua esistenza. Conseguenze.*

§. 610.

Quando il delitto è soltanto *pensato*, o deliberato, non è peranche *tentato* (§. 603. 604. 605.). Quando egli è ridotto al suo termine, non è semplicemente tentato, ma *consumato* (§. 608.).

Dunque lo *spazio*, che l'attentato può occupare, tutto al più si estende *fra* la deliberazione, e la consumazione del delitto. Egli incomincia al *primo* atto con cui si pone mano ad effettuarlo, e si arresta, dirò così, all'orlo dell'*ultimo* atto che dà compimento al delitto.

§. 611.

Si può adunque dire, che il Tentativo del delitto, che dai Forensi appellasi *Conato* a delinquere, sia l'esecuzione *incompleta* di un delitto.

§. 612.

La prima conseguenza che nasce dalla essenza stessa dell' attentato, ella è che se col *primo* atto fisico esterno, col quale si eseguisce il delitto, questo fosse *consumato*, allora ivi non si potrebbe veramente distinguere attentato veruno. Egli sarebbe immediatamente la *perfetta* esecuzione del delitto.

Se piacesse immaginare qualche specie di *conato*, quell' unica supporre si potrebbe, la quale mercè di una matematica astrazione si distingue nel moto dei corpi. Ella vien definita, per una quantità di moto incapace di essere espressa da alcun tempo, o lunghezza. Pare, dicono i Matematici, che il *conato* sia lo stesso, riguardo al moto, che un punto riguardo alla linea. Almeno ambedue hanno questo tra loro di comune, che siccome il punto comincia la linea, così quello che si appella conato di moto, è il principio di ogni moto. Aggiungasi, che siccome nelle dismostrazioni matematiche l' estensione del punto si concepisce, come se fosse un nulla, così nel conato del moto non si considera per nulla il tempo, o la lunghezza, in cui rispettivamente egli decorre.

## §. 613.

Io non pretendo rigorosamente, che in que' delitti, i quali col *primo* atto discernibile ed esterno vengono consumati (seppur ve'n'ha taluno) non abbia veramente luogo una *larghezza* assai maggiore di atti fisici, che succedonsi nell' uomo. L'urto dato dall' anima a' nervi interni, la propagazione del loro moto fino a' muscoli esecutori delle funzioni esterne, e volontarie della macchina, il circolare, e scorrere degli spiriti, e cent' altre modificazioni interne, ed occulte delle parti fluide, e solide degli organi frappongono una reale differenza fra l'una, e l'altra specie di conato.

## §. 614.

Ma queste preparazioni, e questi moti successivi, essendo sfuggevoli, e non soggetti alla vista, ed al potere degli altri uomini, rendonsi nella Legislazione di un uso egualmente *nullo*, quanto l'accennata specie di conato di moto distinto per una semplice matematica astrazione.

Così, in un guardo bieco di sedizione, in un' ingiuria verbale, e in altri atti di simile natura non si può distinguere veramente *conato*, o attentato di sorte alcuna. Quindi, al-

meno nella *possibilità*, abbiamo fondamento di distinguere *due* specie di delitti, desumendo tale distinzione dal *numero* degli atti che richieggonsi onde ridurli ad *esecuzione*. Que' della prima io gli appellerei delitti *semplici*, o di una esecuzione semplice, e questi sono quelli, di cui abbiamo ora ragionato ( dal §. 612. in quà ).

Que' della seconda io gli appellerei *complessi*, o di una esecuzione complessa, e questi sono quelli che o per natura loro, o per i modi, che si scelgono nel ridurli a compimento, ricercano una serie o più o meno *lunga* di atti fisici esterni, ond' essere eseguiti.

In essi *soli* può cadere come vedesi l' attentato.

## §. 615.

L' attentato adunque suppone di sua natura un' esecuzione di un delitto, ove intervengano necessariamente *più* atti fisici esterni, *distinti* l' uno dall' altro, e che l' un l' altro si *succedano*. Ecco la prima *condizione* dell' attentato.

## §. 616.

Un istante solo di attenzione fa assai bene distinguere l' attentato *attuale* dall' attentato *pas-*

*sato*, ed a quali circostanze l' uno e l' altro si adatti. Chiunque colla immaginazione assiste, dirò così, all' attuale commissione di qualunque siasi misfatto, nel quale intervenga un certo *numero* di atti esterni, e successivi, ond' essere effettuato ( §. 615. ), egli vede che fino a che il facinoroso non tocchi l' *ultimo* momento da cui pende la riuscita, e consumazione del misfatto stesso ( benchè veramente egli poi vi trascorra ) egli non l' ha peranche consumato, ma il vede *solo tentato* ( §. 610. ).

§. 617.

Allorchè poi egli vede che il malvagio desiste dall' esecuzione del delitto, in qualunque punto il faccia, purchè si arresti all' orlo della consumazione, e lo vede a passare a far qualche altra cosa diversa, allora egli afferma, che ciò che il facinoroso *operò fu* solo tentativo di delitto, e lo considera di già *passato*.

§. 618.

Dunque tutto quello, che è proprio dell' attentato *attuale*, si può verificare anche nel delitto consumato, anzi *necessariamente* l' attentato deve *intervenire* in ogni delitto consumato, che ricerchi una *successione* precedente di atti fisici per essere condotto a fine ( §.

614. ); o per dirla in altri termini, perciò appunto che *molti atti* fisici esterni hanno dovuto concorrere nell' *effettuare* un dato delitto, deve esservi stato necessariamente un tempo, in cui l' esecuzione era soltanto incominciata, protratta, e vicina al suo termine. E questo tempo non potè essere che solo quello dell' *attuale* commissione del delitto.

Perciò ivi soltanto potè esservi l' attentato realmente *distinto* dalla perfetta esecuzione del delitto quand'anche il delitto venga consumato. Dopo tal tempo lo stato reale delle cose non presenta più questa divisione, ma l' astrazione sola mentale ne porge il concetto. Così si rende più *esplicita* una riflessione, che superiormente abbiamo fatta ( §. 609. ).

## §. 619.

Quindi essendo vero, che l' estremo ove finisce l' attentato è il punto ove incomincia l' atto che rende *completa* l' esecuzione del delitto ( §. 610. ), ora si aggiunge che la *sola* effettuazione, o ommissione in questo ultimo atto è quella che frappone *differenza* fra l' attentato, e il delitto consumato. Anzi è chiaro che o l' una, o l' altra cosa è l' *unica cagione* che dà ad un' azione umana l' *ultima forma* costituente o l' attentato, o il delitto consumato.

§. 620.

Il tentativo, e la esecuzione imperfetta del delitto non sono cose fra loro *diverse* di specie, o *divise* di tempo, ma egli è bensì la *stessa stessissima* esecuzione o non peranche completa nell' attual delitto, o che si lasciò imperfetta (§. 611. 616. 618.).

§. 621.

Quindi è necessario avvertire una volta per sempre, che tutto ciò che si verifica, ed afferma intorno ai rapporti che passano fra la volontà e l' esecuzione del delitto, deve per necessità *verificarsi*, anche parlando de' rapporti che passano fra la volontà, e l' attentato, e fra l' attentato, e la volontà, sottraendo soltanto l' *ultimo* atto che dà compimento al delitto.

Del pari tutto ciò che dicesi dell'attentato, rapporto alla volontà, e viceversa, si applica per *identità* di ragione all' esecuzione completa del delitto, nè vi manca che l' *ultimo* atto che distingue la consumazione dal nudo tentativo.

§. 622.

Dunque la *facoltà* che nell' uomo opera direttamente l' attentato, è propriamente la facoltà *esecutrice* delle di lui volizioni, o propriamente quella forza *motrice* dell' anima che si spiega su gli organi esterni, e col mezzo di questi su gli oggetti tutti che circondano l'uomo siano animati, o inimati, o inanimati, ragionevoli, o irragionevoli, che egli può fare agire, onde ottenere la consumazione del delitto.

## CAPO IV.

### *Del delitto* mancato.

### §. 623.

Non bisogna confondere il conato al delitto col delitto andato a voto, e che appellar si potrebbe un delitto *mancato* (*a*). Questo, in chi lo eseguisce, si deve propriamente riguardare come un vero delitto *consumato*. Ecco com' io spiego, e dimostro tutto questo.

### §. 624.

Taluno dirige un archibuso contro di un altro per ferirlo, o ucciderlo; ma sopravviene un ostacolo interno, o esterno, che ne lo trattiene: ecco un *conato*, o tentativo di ferita, o di omicidio.

Altri per lo contrario dirige, e spara il colpo di questo archibuso contro del suo nemico, ma il colpo va in fallo. Questo è un delitto *mancato*, perchè non ha avuto il suo *effetto* (§. 540.), ma io dico, ch' egli ciononostante

(a) *Si prende questo vocabolo nel senso della parola* manqué *dei Francesi*.

non deve riguardarsi rapporto al suo autore si debba punirlo come semplice tentativo, ma bensì come un delitto *consumato*.

§. 625.

Si noti bene: ora io non affermo, *egual* pena dell'atto che ebbe il suo effetto: ora non contemplo i di lui rapporti alla *pena*; ma dico solamente, che questo atto si deve pareggiare ad una *compita* esecuzione del delitto, riguardandolo nelle *leggi*; e nelle *cagioni* che producono tutti gli atti umani.

§. 626.

Mi si dirà, che in lui non è intervenuto il male altrui, effetto del delitto (§. 624.), circostanza assolutamente *necessaria* in qualunque azione socialmente malvagia (§ 549. 550.), per renderla almeno in generale oggetto di pena (§. 522. 540. 547. 548. 550.).

Ciò è vero; ma che perciò? Si dedurrà egli, che in vista di tale mancanza, egli non sia un vero atto spinto dal canto del suo autore agli *ultimi estremi* della sua esecuzione?

§ 627.

Sparirà ogni ambiguità, se distingnerassi in ogni atto fisico umano, quello che dipende dall' azione dell' *uomo* da quello che deriva dall' azione degli oggetti esterni che sull' uomo fanno, o da lui ricevono urto, e modificazione.

Data una determinata serie di atti fisici, e di rapporti del pari fisici fra l' uomo e gli oggetti esterni, dato un ordine fisico regolare, e costante, tosto si produce, e costantemente devesi produrre negli oggetti fisici un dato effetto.

§. 628.

Si ha del pari dall' esperienza del passato, argomento da *prevedere*, che rinnovando l' uomo gli stessi atti, e gli stessi rapporti, giusta le costanti ed osservate leggi della Fisica, si produrrà sempre lo stesso *effetto*.

§. 629.

Da quì nasce la *Certezza* fisica, ed il fondamento dell' imputazione morale di *fatto*, di cui ragioneremo più oltre.

## §. 630.

Nel delitto si valuta più il *fatto* dell'uomo, che le leggi fisiche de' corpi, che *fuori* di lui si movono, ed agiscono ( §. 412. 413. ). Nell' *imputazione* degli atti esteriori, che è lo stesso che dire nel farlo *autore* di un dato atto fisico, si contempla tutto quello d' onde risulta, che *egli* e non altri, combini, e mova le cagioni nocive contro il suo simile, e non si prendono in considerazione le leggi del moto, o degli agenti *esterni*, le quali possono mescolarsi o imprevedute, o inevitabili, e repentine, nella spinta comunicata dall' uomo alla materia.

## DIGRESSIONE

### *Sull'* imputazione.

§. 631.

Imperocchè è d' essenza dell' *imputazione* di ogni atto, che l' Essere, a cui l' atto stesso si attribuisce, ne sia *cagione*; che l' atto sia *proprio* di un tal Ente, e che verun altro non se ne possa accagionare.

Questi modi diversi di esprimere quest' idea ( la quale nella massima sua generalità, e fondamento semplicissima, ed universalissima ora regge l'idea della *Proprietà* delle qualità, ora quella delle azioni ) fanno sentire, che *entro* le forze, e le determinazioni degli Enti, che si contemplano, deve ricercarsi il *principio* di un' azione che loro si voglia attribuire.

§. 632.

Così negli Esseri puramente *fisici* un urto, un moto, una configurazione, che non siano *prodotti* dalla loro massa, o energia, non potranno mai essere loro imputati.

*Solo* però e il moto, e l' urto, e la configurazione, e tutto ciò che è proprio della

materia, può essere loro *attribuito*, perchè non possono di lor *natura* rivestire altre qualità, e produrre altri atti. Questa adunque si può appellare Imputazione *fisica*.

§. 633.

In un Ente poi intelligente, volente, e libero, siccome ogni di lui atto *interno* di *natura* sua non può essere, che sentimento, pensiero, o volizione; così chiedere s'egli *agisca*, egli è lo stesso che chiedere, s'egli senta, conosca, o voglia, o per dirlo altrimenti, *imputargli* qualche atto sarà un affermare ch'egli l'ha sentito, conosciuto, e voluto l'atto praticato (§. 430.). Perciò questa si può denominare Imputazione *morale*. Qui si prende il *morale* in contrapposto del puro materiale, del fisico; e perciò l'imputazione appellar si potrebbe piuttosto *psicologica* e *spirituale*. La moralità presa come avente relazione ad una *regola* di condotta, o ad una legge, tal quale l'abbiamo altrove indicata (§. 413.), non è ora oggetto delle nostre ricerche; e perciò noi parliamo che dell'imputabilità *di fatto*.

§. 634.

Dunque volendogli inoltre imputare qualche atto *esterno* ( se un tal Essare è accoppiato ad un *corpo* ), si supporrà, ed affermerà, che l'atto esterno sia l'esecuzione *fisica* di un precedente pensiero, e di una precedente volizione, ossia che l'atto stesso sia stato da lui prima conosciuto, e voluto, e ch'egli abbia perciò spinto colla sua facoltà *motrice* gli organi esterni ad agire in conseguenza ( §. 430. 542. 567. 622 ). E quì ha luogo e l'*una*, e l'*altra* specie di imputazione tanto fisica, quanto morale, di cui abbiamo fatto parola ( §. 632. 633 ); onde riguardando l'atto in tutta la sua *estensione*, si può affermare, che egli vada accompagnato dall'imputazione *fisico-morale*.

§. 635.

Ecco perchè il *Caso* e la *violenza* non possono in un uomo far ascrivere nè a *merito*, nè a *vizio* un atto, che fu opera loro: e ne *scemano* l'imputazione a *proporzione* che v'hanno parte.

§. 636.

A riguardo della *violenza*, la cosa è manifesta. Ella cade sulle *potenze* istesse dell'Ente, colle quali egli suole eseguire i suoi atti. Ella urta, e volge il di lui braccio a talento di un *altro* Essere più forte.

Così ne viene che un Ente, che agisca per violenza, non è realmente (come dice Wolaston) (*a*) che il semplice *stromento* di un *altro* Ente che lo necessita ad agire. Non si può propriamente dire di lui, ch' egli agisca, ma bensì ch' egli è *agito*. L' atto è veramente proprio dell' agente, che spiegando la sua forza n' è principio, e non dell' istromento, che questo agente sforza all' azione.

Dunque è evidente che la violenza *toglie* l' imputazione (§. 637.).

§. 637.

Per la medesima ragione anche il *caso fortuito* toglie l' imputazione: imperocchè egli versa, e deriva da cose poste *fuori* dell'uomo.

---

Ebauche *de la religion naturelle Sect. 1 Prop. 1*

§. 638.

Egli può venire contemplato sotto tanti *aspetti*, quanti sono i *rapporti* che le facoltà attive dell' uomo possono avere coll' azione esterna, e cogli oggetti concorrenti all' azione.

Così, o ch' egli reca un fatto che era *impossibile* di prevedere, ma che però preveduto si poteva evitare, ed allora il Caso suppone l' *ignoranza* dell' uomo.

Perciò di fatto accaduto si può dire posto *fuori* della di lui cognizione; e quindi non si può *moralmente* imputare a lui (§. 633.).

§. 639.

O il fatto accidentale si può bensì prevedere, ma non evitare, ed in tal caso si riferisce alle forze *esterne* dell' uomo. Allora suppone *impotenza*. Così il fatto si può dire posto *fuori* delle forze dell' uomo, e perciò non può essere imputabile (§ 631.). Più propriamente però allora egli è o violenza, almeno nel suo *principio*, ovvero un puro fenomeno fisico staccato, dal quale nelle azioni *libere* ed umane non si può fare conto veruno.

Ricercasi *connessione*, ed influenza di un azione, e di un' azione propria dell' uomo a produrre effetto, affinchè le conseguenze possano venirgli imputate (§. 631.).

## §. 640.

Una riflessione porrà vieppiù in chiaro il mio pensiero. Può talvolta giudicarsi come fortuito un effetto, il quale, benchè *direttamente* venga prodotto dalle sole leggi di Natura, totalmente superiori alla potenza umana, pure veramente sia *imputabile* all'uomo. Si scoprirà se lo sia, o no, ogniqualvolta si osserverà, se il *fatto* dell'uomo ne abbia preparata l'*occasione*, e se egli ne poteva *prevedere* l'effetto, ond'abbia luogo così e l'una, e l'altra imputazione ( vedi §. 634. ).

Taluno aduna un'ampia quantità di polvere da schioppo entro di una Città. Un fulmine penetra nell'magazzino e l'accende, onde ne avviene alla città tutta grave disastro (*a*).

E' vero che il cader del fulmine, l'accendersi della polvere, lo scoppio, e le ruine sono cose affatto *indipendenti* dal fatto umano. Ma l'adunare la polvere in detto luogo, non è ella forse *opera* dell'uomo? Così, come a *Causa occasionale*, il disastro viene *fisicamente* imputato all'uomo, non considerando che l'atto fisico da lui fatto di ammassare la polvere ( §. 632. ).

---

(a) *Questo è ciò che parecchj anni fa accadde a Brescia.*

Chè se poi egli poteva *prevedere*, anche in generale, il pericolo dell' accensione, essa può a buon diritto venirgli imputata anche *moralmente* ( §. 633· ), benchè da lui non venga direttamente eseguita, ma solo ne presti *l' occasione*.

Se però fosse stato *costretto* o *violentato* ad adunar la detta polvere in quel tal luogo, le conseguenze derivatene non si potevano a lui in veruna maniera attribuire, malgrado pure ch' egli le avesse prevedute.

§. 641.

Non è del mio istituto il trattar qui di proposito de' *rapporti* che le facoltà umane possono avere cogli avvenimenti fisici. Larga trattazione ne hanno istituita gli Scrittori di naturale diritto, e di cose criminali (*a*). Ho avvi-

(a) *Sembrami però che questo argomento, benchè non ignorato, e quotidianamente ribattuto, ricerchi tuttavia una mano* metodica, *la quale con ordine graduato ne faccia succedere l' un l' altro gli aspetti tutti reali, li lumeggi con forza, li paragoni con esattezza, ed indi maestrevolmente li sottometta alle* relazioni *della legge, e dell'* obbligazione *morale, segni, separi, e congiunga con diligenza i punti di coincidenza, e di divergenza, e a mano a mano ne offra i*

sato solo di richiamarne que' tratti, che potevano giovare al mio presente caso. Appressiamoci al nostro argomento.

---

*precisi risultati, e soprattutto il complesso intero armonizzato, ed esteso.*

## RITORNO

*Dalla digressione.*

§. 642.

Abbiamo detto ( § 637. ) che ciò, che è veramente *fortuito*, non può essere *imputabile* ad un uomo; cioè non deve porsi nel novero delle sue azioni, o addossarsegli come qualche cosa di *proprio*, ma bensì devesi considerare come cosa *estranea*, e posta fuori di lui, benchè produca unitamente alla sua azione degli effetti sul *medesimo* subbietto esterno.

§. 643.

Perciò, se il *fortuito* non può rendere taluno *reo*, ossia autore di un dato fatto nocivo, nè può in lui *accrescerne* la reità, ossia farlo autore d'una parte *maggiore* di quella della quale egli è veramente cagione, se, dico, tutto questo è vero; per egual motivo è evidente, che non potrà nemmeno o *esimerlo*, o *alleviarlo* da reità, quando egli spinse gli atti suoi fin dove essi sogliono sempre ottenere i loro effetti perniciosi.

Il fortuito potrà bensì impedire, o sminuire il danno altrui; ma perciò appunto quest'

*esenzione*, o diminuzione di danno non potrà mai essere *imputata* all' autore del delitto.

§. 644.

Ora nel delitto *mancato* l' uomo non solo fisicamente, e quale automa, o bruto impiega *tutti* que' mezzi che sono stati costantemente sperimentati acconci ad ottenere l' effetto nocivo; ma inoltre in lui l' uomo ha una *fisica* certezza, o previdenza, che l' effetto debba avvenire; egli lo *vuole*, ed egli mette *in opera* tutti quegli atti, che giusta le costanti ed osservate leggi di Natura *possono* spingere il delitto alla sua estremità.

Dunque, benchè accada per qualche o impreveduto, o inevitabile sopravenuto impedimento, ch' egli non ottenga l' effetto pernicioso, pure egli è *reo* di avere, per quanto è da lui, *perfezionato* l' atto.

§. 645.

Confesso, che talvolta può avvenire, che anche l' *attentato* solo sia rattenuto entro i suoi confini da un *caso fortuito*: e quindi la desistenza dall' intrapresa criminosa, non essendo effetto o di timore, o di pentimento, o di moderazione, o di altra cosa *imputabile* all' uomo, non potrà venirgli ascritta a merito.

Ma che perciò ? Forse si vorrebbe indi dedurre una pari conseguenza dall' uno, e dall'altro caso, e dire: che siccome in entrambi *non* avvenne il *danno*, e il non essere avvenuto non può in entrambi imputarsi all' uomo, ma al solo *caso*, cosichè il delitto mancato, e l'attentato semplice, e rigoroso possono in *se stessi* venire affatto *pareggiati* ?

§. 646.

Una sola riflessione dilegnerà l'ombra di questo obbietto. Qualunque siasi la *cagione*, che frenò la mano del malvagio o alla metà dell'esecuzione del delitto, o all'orlo dell'ultimo atto, onde così renderlo reo di solo *tentativo*, o conato criminoso ( §. 610. ), è sempre vero, ch' egli *non eseguì* o gli *altri* atti fisici, o l'ultimo, che tuttavia sopravanzavano. E' quindi che nè fisicamente, nè moralmente può *giudicarsi*, ch' egli gli abbia commessi.

Ma nel delitto *mancato* per lo contrario egli *tutti* gli eseguì questi atti ; tutti toccò gli *estremi* che da lui dipendevano, e che potevano ripromettergli l' effetto.

§. 647.

Quindi come a vero autore si possono a lui *imputare* tutti quegli atti, che nell' attentato semplice furono *ommessi*.

Perciò questo *dippiù* frappone una *differenza* reale, e di fatto fra il nudo tentativo, e il delitto mancato. Ora è dessa appunto questa *differenza*, la quale *fa sì*, che l' uno non possa dirsi, che nudo tentativo, e l' altro debba affermarsi delitto perfezionato, benchè ito in fallo.

Infatti chi commise quest' ultimo poteva egli fare qualche cosa *dippiù*? Poteva colui, che sparò il fucile contro del suo nemico, aggiugnere *altro* atto, onde recargli ferita, o morte? Quando il colpo *non va in fallo* (N. B.) chi lo scarica fa egli niente *dippiù*?

Forse, che la prontezza dell' assalito a sfuggire il colpo, o qualche altra circostanza *non* dipendente dalla cognizione, e dalle forze dell' omicida possono venir messe a di lui conto, cioè *imputate* (V. §. 631. 632. 633. 634. 637. 639.)?

§. 648.

Conchiudiamo. Si può dunque dire, che il delitto, che appellammo mancato, sia *subbiettivamente* consumato, cioè lo è relativa-

mente all' uomo, che lo commette, ma non lo è *obbiettivamente*, cioè a riguardo dell' oggetto, contro cui era rivolto, e della persona, che ne avrebbe sofferto nocumento.

§. 649.

Affinchè i Lettori non manchino di una nozione esatta, che racchiuda, ed offra tutti i caratteri del *delitto mancato*, io lo definisco così: l' *esecuzione* ragionata e libera di un atto fisico esterno o semplice, o complesso, da cui d' ordinario deriva un effetto ingiustamente nocivo altrui spinta però quanto si può all' estremo, alla quale l' accidente, ossia il *caso*, impedisca di ottenere questo stesso *effetto*; ed in quanto appunto manca per *accidente* di questo stesso effetto nocivo.

Si sentirà la verità, e l' esattezza di questa definizione richiamando cosa sia *delitto* in generale ( § 519. fino al 524. e 543. ), che è il primo carattere *generico* della cosa, e aggiungendovi quello, che fa che sia *mancato* ( §. 624. 647. ), che è l' altra parte della cosa definita costituente la *specie*, per cui ella diferisce dal delitto generico.

## CAPO V.

### *Dei rapporti generali dell' attentato al numero, ed alla differenza* de' mezzi, *ond' eseguire i delitti.*

§. 650.

Quante vi sono *specie* diverse possibili di delitti *complessi* ( §. 614. ), e quanti diversi *modi* possibili si trovano, onde effettuare ogni specie singolare di tale delitto, tante vi sono *specie* possibili di tentativi che possono meritare la considerazione del Legislatore in generale, e de' Giudici in particolare.

§. 651.

1. Quanto più è *estesa* la serie delle parti componenti l'esecuzione di ogni *singolar* delitto, le quali parti veramente non sono che gli atti fisici, mercè i quali il delitto riceve la sussistenza: 2. quanto più queste parti, ossiano atti sono *fra di loro varj* di qualità: 3. e quanto più ognun di loro considerato in se *stesso* è piu *complesso* sì pel numero di altri elementi subalterni, che per le varie e moltiplici leggi e modificazioni fisiche e morali che vi

possono concorrere: 4. e quanto più finalmente sono *varie* e *moltiplici* le *Maniere*, colle quali le parti massime integranti dell' esecuzione criminosa si possono combinare, collidere e modificare, onde ottenere l' effetto del delitto, tanto più *vario*, *esteso*, *lento*, e *complicato* riesce l' attentato.

All' opposto tanto più ristrette, rapide, e meno variate, e meno numerose sono le *maniere* d' attentati, quanto più semplici, meno variate, e meno numerose sono le anzidette cose tutte.

D' ordinario tutti i *grandi* delitti ricercano grande apparecchio di divisamenti, grandi combinazioni di trame, lunga serie, e numero vario di atti, ond' essere recati a fine. E perciò in essi vasti, complessi, e lunghi sono i tentativi che necessariamente debbono precederne la consumazione.

Quanta forza di genio, quanta fierezza d' anima, quanta vigilanza, quanta sollecitudine, quanto movimento, quanti ripieghi, quanti passi, quanti sudori negli attentati di un Catilina, e di un Cromwel! Se fuvvi un tempo nella terra una Società d' nomini, che ascosa sotto le larve le più reverende della virtù, e facendo pompa dei titoli riguardati come i più augusti dai popoli della terra, si era formato un piano di dominazione universale; tutti i mezzi impiegati onde atterrire col

soccorso dell' opinione, di legare i cuori coi vincoli i più temuti, di sedurre coll' amenità di un piacevole dovere, di abbagliare coi colori dell' eloquenza, di imporre colla magnificenza, e coi titoli, di fare stupire colle apparenze dell' eroismo, e cogli sforzi dell' ingegno, di conquistare tacitamente colla forza dell'oro, e del potere, di paralizzare coll'educazione la facoltà di pensare nelle diverse classi della popolazione parte coll'istupidire mediante il terrore della superstizione, e parte col trattenere colle frivolezze gramaticali e colle illusioni della letteratura; di atterrire collo stendersi, collegarsi, ed influire, in breve l'esecuzione tutta del suo piano era un attentato di alcuni privati contro la libertà de' popoli forse più vasto, lento, profondo, e complicato di un capo d' opera intero di Legislazione, e del nascere, crescere, e rinforzare dell' impero di una Nazione.

Per buona sorte del genere umano questi delitti non possono essere, che assai *rari*. L' ordine stesso delle cose necessarie ad effettuarli, e la maniera di sentire del cuore umano felicemente sono pegno di molta sicurezza ( V. §. 584. ). Anche qui brilla un tratto del l' *ordine* provvido stabilito dalla Natura a prò dell' umana felicità.

§. 652.

Un *delitto* soventi volte è *mezzo* ad un altro delitto; e dal facinoroso viene posto in opera, onde giungere al fine che si propose.

E' chiaro, che allora gli atti che compongono l' attentato, rivestono un *doppio* carattere criminoso: il primo *assoluto*, indotto dall' effetto ingiustamente nocivo, che per se *stessi*, ed immediatamente ottengono: e l' altro *relativo*, che assumono dalla loro *tendenza* al danno che certamente produrrebbesi dal delitto consumato. Più sotto il dimostrerò.

§. 653.

Talvolta altresì gli atti componenti l' esecuzione di un delitto, riguardati *singolarmente*, e senza avere relazione al *fine* comune a cui tendono, sono per se stessi *buoni*, e talvolta *indifferenti*. Quanti ipocriti di virtù sociale, che spandono attorno a se degli atti utili, onde giungere o ad usurpare le altrui fortune, o soverchiare l' altrui libertà!

L' atto momentaneo di beneficenza da essi praticato è *utile*: la *tendenza* è nociva. Allora gli atti componenti l' attentato non hanno che un *solo* aspetto criminoso, e questo è il *relativo*, di cui testè abbiamo fatto parola.

Cesare coll'essere prodigo verso de' Romani d'una larga fortuna pervenutagli in patrimonio apportò nel seno di molte famiglie sostentamento, e comodità. I Curj, ed i Fabrizj non fecero mai altrettanto: eglino non mostrarono, che una pura, e ferma virtù, e le opere di uno zelo patriotico. Ma se le profusioni di Cesare erano in *se stesse* utili pel bene momentaneo che recavano a coloro, su de' quali esse versavansi, riguardate però rapporto al *fine* verso cui spingevasi efficacemente, erano atti di un usurpatore, che attentava alla libertà di Roma, che voleva rendersi potente, onde darle delle catene, e cangiarne il governo.

§. 654.

Per quella medesima ragione, per cui si distinguono delle cagioni *prossime*, e delle cagioni *rimote*, debbonsi del pari distinguere de' *tentativi* criminosi *prossimi*, e de' *remoti*. Eglino desumono o l'una, o l'altra denominazione dalla maggiore, o minore *distanza*, nella quale gli atti esecutivi a' quali essi si arrestano, ritrovansi dalla *consumazione* del delitto.

§. 655.[1]

Se il persistere in un dato divisamento mostra l'azione *continuata* de' motivi che ne sono cagione ( §. 417. ); se una vasta, e difficile specolazione porta seco una combinata, e possente *attenzione*, la quale viene sempre determinata dall' *interesse* ispirato dall' oggetto, sul quale ella si fissa, e tanto più s' ella è profonda, suppone una *forza* maggiore d' interesse; se nel determinarsi, tentare, proseguire nell' esecuzione di un atto o usurpatore, o oppressivo, o atroce, per cui debbansi superare gli *ostacoli* che la religione, i sensi di giustizia, la natural compassione oppongongli nel cuore degli uomini, si deduce un connotato della *qualità*, e della *forza* della passione, che anima, e spinge ad un atto qualunque; se tutto questo è vero, egli è del pari chiaro, che il conoscere la maggiore, o minore *estensione* degli atti, che compongono l' attentato, o l' esecuzione di ogni delitto, distinguerne il numero e la diversità, calcolare la difficoltà della loro combinazione, estimare la loro indole diversa o vantaggiosa, o nociva, o indifferente, in breve volgere le osservazioni su i rapporti che passano fra la qualità, il numero, e la durata degli atti componenti l' esecuzione volontaria, e libera del delitto, sono cose tutte assai interessanti la criminale Legislazione.

## CAPO VI.

### *Dei rapporti dell' attentato al* danno, *che ne può derivare altrui.*

§. 656.

Allorchè il delitto è consumato tanto obbiettivamente, quanto, subbiettivamente ( V. §. 648. ), allora *solo* avviene il danno *criminoso*. O per dirlo in altri termini: il danno veramente criminoso deve essere effetto della *completa* esecuzione del delitto.

Per completa esecuzione del delitto io intendo l' *Effettuazione cognita*, e *libera* di tutti gli atti fisici dell' uomo fatta dalla di lui facoltà esecutrice, da' quali giusta le costanti, ed osservate leggi di Natura *deriva* danno ingiusto ad altri ( §. 543. 608. 619. 627. 628. 629. 634. ).

§. 657.

Può talvolta, è vero, avvenire il danno anche nell' ipotesi, che colui che eseguisce un determinato atto non abbia spiegata un' azione *proporzionata*, cioè efficace ad ottenerlo.

L' avvenimento funesto annesso ad un atto libero può *eccedere* in qualità, o in grandezza, e la *previdenza*, e le forze di chi operò. Ma perciò stesso è evidente, che in questa ipotesi vi si combina, e vi si mescola una cagione *estranea*, e distinta dall' uomo ( V. §. 638. 639. ).

Dunque allora l' effetto nocivo o non è affatto *criminoso*, o lo è soltanto per quella *parte*, che preveder si poteva dovere avvenire, giusta le leggi ordinarie, ed osservate della Fisica, svegliate dal moto impresso dall' uomo agli oggetti, ed agli organi, che il cingono ( § 630. combinato coi §§ 638. e 639. ). Qual cosa infatti si richiede, affinchè un effetto qualunque esterno possa venire *imputato* all' uomo, ed ascrittogli a delitto ( V. §. 628. 629. 633. 634. 643. )?

Taluno mosso ad ira scaglia un libro, un frutto, od altra leggiera cosa contro di un altro. Questi per evitare il colpo si china rapidamente, sorte di equilibrio, cade a terra, batte della testa su di un sasso, e muore. Chieggo io il lanciare del libro è desso forse un atto *proporzionato* a recar morte, ed a farla *prevedere* come conseguenza?

§. 658.

Laonde intendesi, che come il *caso* frammischiandosi nelle azioni umane può operare per *difetto* ( §. 652. ), può altresì operare per *eccesso* ( §. 657. ). — Di questa seconda maniera propriamente si sono occupati, e tutto dì si occupano gli Scrittori di cose criminali, e con ragione affermano, che egli toglie, o scema l' *imputazione*, o la reità contratta dall' avvenimento di un nocumento altrui derivante da un' azione esterna, e libera di un uomo ( V. §. 642. 643. ).

§. 659.

Ma non è questo lo scopo principale delle attuali mie ricerche. Ho voluto solo autenticare la mia asserzione: che il danno veramente *criminoso*, cioè derivante dall' azione di un uomo, e che si voglia a lui *tutto* attribuire, deve essere effetto della *completa* esecuzione del delitto, ed ora parmi dimostrato.

§. 660.

L' attentato è essenzialmente *relativo*. Egli non è altro, che la cospirazione, il movimento *convergente*, dirò così, di *più* azioni fisiche

( §. 615. ), ed efficaci a recare un dato danno ingiusto ( §. 603. 604. 607. ).

§. 661.

Finchè adunque l' attentato si rattiene entro i suoi *confini*, non ha peranche ottenuto l' effetto ingiustamente nocivo, verso il quale egli *tutto quanto* tende: ed è appunto perchè egli non l' ha peranche ottenuto, che ritiene il nome di *attentato* ( §. 610. 611. 617. 619. ).

Ora chieggo io, questa *cospirazione* questa convergenza di moto verso il danno ingiusto non peranche avvenuto, induce ella veruna *affezione* su gli atti stessi cospiranti?

Rendiamo più esplicita la questione. Il danno ingiusto, riposto nel seno del *futuro*, spande egli di là, dirò così, *anticipatamente* su gli atti tendenti a lui veruna *affezione*, in vigore di questa stessa loro tendenza?

Se gli atti componenti l' attentato desumono qualche carattere dal fine nocivo e malvagio a cui tendono, *in cosa* egli consiste?

Quali *rapporti* egli ha colle altre circostanze, e determinazioni *assolute* degli atti componenti l' attentato?

Tentiamo di soddisfare chiaramente a queste ricerche, dalla trascuranza delle quali, cred' io, siano derivate tutte le asserzioni va-

ghe, e confuse, che sono state prodotte sulla *natura* del tentativo del delitto.

§. 662.

Abbiamo detto, che in ogni attentato necessariamente interviene una *serie* più, o meno lunga di atti fisici dell' uomo ( §. 615. ).

Ma ogni atto fisico considerato *singolarmente*, e senza aver riguardo a quello che lo può precedere e seguire, ha in se stesso un valore *assoluto*, e produce un effetto proporzionale alla forza, che lo elice. Agire è produrre un certo *effetto*.

§. 663.

Dunque ogni atto singolare che entra nell' aggregato intero costituente l' esecuzione del delitto complesso, e perciò anche che entra nell' attentato ( §. 618. ) ha un *valore* assoluto attivo, onde produrre da *se solo* un effetto o buono, o nocivo, o indifferente.

§. 664.

Ma malgrado, che un atto sia per se stesso vantaggioso, ha pur forza alla perfine di produrre un *delitto* ( §. 653. ).

Inoltre i delitti che guidano ad altri delitti, non solo si arrestano a produrre il nocumento immediato, che loro è proprio, ma perciò stesso alla fine di certe combinazioni hanno forza onde produrne qualche *altro* ( §. 652. ).

Se l' atto vantaggioso si arrestasse al suo *primo* effetto, egli rivestirebbe un carattere *assoluto* di *bontà*, nè potrebbe mai divenire un attentato criminoso.

Se il delitto non producesse che l' effetto suo *immediato*, egli non avrebbe che un carattere *solo* di malvagità, nè sarebbe mai *tentativo* di un *altro* delitto.

Se le beneficenze di Cesare non fossero state rivolte che ad arricchire delle famiglie romane, avrebbero mai potuto divenire attentati di un usurpatore della Sovranità?

Se le meditate orribili tragedie, ordite nella più impenetrabile simulazione, ed eseguite nel più artificioso, e cupo mistero dal ferreo, ed ambizioso Sejano, non fossero state rivolte che alla sola vendetta, sarebbero mai state, com' erano diffatto, tentativi di un Traditore, che agognava lo scettro di Tiberio?

## §. 665.

E' dunque forza conchiudere I. che in ogni atto componente l' attentato criminoso,

*oltre* l' attività assoluta a produrre un certo effetto o utile, o nocivo, racchiudesi un' *altra* specie di *attività* reale, e relativa, atta a produrre il danno *finale* a cui egli tende.

§. 666.

II. Che in questa forza tendente al nocumente deve consistere essenzialmente la *forza* nociva dell' attentato, e quella forza per cui egli può temersi come *male*. E perciò la di lui maniera *nociva* di essere non può esser altro che la *relazione*, e la convergenza degli atti che lo compongono a produr danno.

§. 667.

Ma tanto l' esecuzione perfetta dei delitti *complessi*, quanto quella del semplice tentativo, di natura loro abbracciano una *serie* piu, o meno lunga di atti (§ 614. 615.).

Perciò stesso, ognuno degli atti parziali della serie, *preso da se*, non può avere *forza* a produrre il danno ingiusto.

Egli è dunque, mercè solo l' *unione* e la *combinazione* cogli altri atti tutti della serie, che ei può giungere all' effetto pernicioso.

§. 668.

Dunque la *Cagione* ultima che riduce i delitti complessi alla loro consumazione, è essenzialmente la *esistenza* successiva, e la scambievole *combinazione*, e concatenamento di certi atti fisici sotto certe maniere.

E perciò stesso, quello che riduce ad *esistenza*, ed estende vieppiù l'attentato, egli è il succedersi, il concatenarsi, e l'aumentarsi di detti atti aventi un andamento progressivo, che a mano a mano va approssimandoli alla perfetta esecuzione, ed al danno ingiusto.

§. 669.

Dunque l'*attività* nociva dell'esecuzione del delitto complesso, e dell'attentato (§ 665.) deve riguardarsi come un risultato *unico*, e *semplice* di tutto l'aggregato degli atti fisici, che la costituiscono.

§. 670.

Dunque l'*essere* stesso dell'attentato consisterà in una parte più, o meno estesa (§. 615. 654.) di questa serie, e catena di atti, *in quanto* è *piegata* a recare un effetto ingiustamente nocivo ad altri.

§. 671.

Ma dopo tutto questo, se in ognuno degli *atti* singolari, considerati in se medesimi, non fossero racchiuse certe precedenti *fisiche qualità*, e determinazioni reali, e certe forze, le quali o in generale, o in ispecial modo non fossero come cagioni *finali* all' effettuazione del delitto, potrebbero essi mai ridurlo ad *effetto*?

§. 672.

Esiste adunque in Natura, o a dir meglio nell'attentato considerato nelle sue *reali* qualità ne' suoi istromenti materiali, e nelle sue leggi fisiche, un fondamento *vero*, ed assoluto, in forza del quale si deve spandere su tutta la catena degli atti, che lo compongono, una impronta di *malvagità*.

Rammenti il Leggitore, che noi parliamo dell' attentato *criminoso* ( V. § 658. ).

Questa malvagità si desume dal *fine* ingiustamente nocivo al quale gli atti medesimi tendono.

§. 673.

Quindi il *danno* naturalmente annesso all' esecuzione del delitto spande dal seno del futuro un' influenza, dirò così, anticipata *cri-*

*minosa* in tutti gli atti del tentativo, in forza appunto della comune loro tendenza verso di lui, prescindendo ch' essi d' altronde siano per se stessi o vantaggiosi, o nocivi.

## §. 674.

Io prego i miei Lettori a tenere ben presente, e distinta quest' unica maniera di riguardare l' attentato: solo, ripeto, egli trae ogni sua *forma* e modo di presentarsi e di interessare, da un male ingiusto che per anche *non esiste*, ma cui tutte le cose, praticate facinoroso, tendono a fare esistere: e che perciò appunto che a ciò tendono, nasce in esse la denominazione di *attentato*, e di azione malvagia (§. 661. 666. 668. 670.).

Tutto ciò che *per via*, cioè prima di giungere al loro scopo, producono o di *utile*, o di *nocivo* è bensì strettamente *accoppiato* all' attentato, ma questi singolari effetti non possono o cangiare il carattere, o disviarne la direzione; anzi all' opposto l' attività dell' attentato *aggiunge* una potenza, e conato nocivo tanto agli effetti buoni, quanto ai nocivi già immediatamente, e singolarmente prodotti, prima di toccare gli ultimi confini dell' esecuzione criminosa (§. 653. 654. 664. 665.).

In breve, affine di discernere chiaramente i rapporti che passano fra tutto il complesso dell' attentato, e le circostanze, e le determinazioni singolari, e parziali di lui, si richiami: Che l' attentato, e i di lui effetti risultano dall' unione e dalla combinazione di *molti* atti *insieme* che compongono l' esecuzione criminosa ( §. 667. 668. 669. 670. ). Per lo contrario gli effetti o utili, o cattivi, de' quali qui si ragiona; emanano da una forza *assoluta*, e singolare di essi, senza aver rapporto al loro concatenamento con altri ( §. 662. 663. ).

Inoltre detti effetti singolari delle parti sono si *già ottenuti*, *prima* di arrivare ai confini dell' esecuzione ( §. 652. 653. ); ma *quello*, ove tende l' attentato, è ancora per accadere ( §. 661. ).

Dunque, se si scambiano per un momento queste cose, si cade o nel falso, o nell' immaginario; inoltre si corre rischio o di affievolire la pubblica, e privata *sicurezza*, o di violare le sacre regole della *moderazione* delle pene. Bastami per ora l' avere accennato questo pericolo.

## §. 675.

Dopo di avere soddisfatto alle ricerche propostoci ( §. 661. ) giova passare ad un' altra: ella tende a scoprire *qual male di natura*

*sua* produca l'attentato criminoso, qual diritto violi, a qual dovere egli contravvenga?

§. 676.

E' agevol opra il rispondere. Se l'attentato è di *natura* sua cosa tendente, quantunque realmente non effettuante, *danno* reale, ed ingiusto ad altri (§. 674.):

Dunque egli naturalmente ispira *timore* dell'avvenimento di un danno ingiusto o alla Società, o qualche suo individuo.

§. 677.

Dunque egli è di natura sua cosa contraria alla pubblica, o privata *sicurezza* (V. §. 395. III.), e viola il *diritto*, che la Società, ed i suoi membri hanno di goderne (§. 209. 256.), ed il correspettivo *dovere* di non affliggerla, e di non turbarla.

§. 678.

Le antecedenti osservazioni mi danno, altresì diritto ad affermare, che qualunque *altra specie* di danno, di violazione di diritto, e di dovere si potesse discernere nell'attentato, essa non sarebbe che affatto *accessoria*, ovvero *comune* fra l'attentato, ed altri atti umani, onde qui non abbisognerebbe di *speciale* menzione.

## CAPO VII.

### *Delle cagioni, che rattengono l' attentato entro i suoi veri confini.*

---

*Gradazione di forze.*

§. 679.

Il *non volere*, o il *non potere* sono le *sole* Cagioni, che possano impedire l' incominciamento, o arrestare i progressi di qualunque atto fisico, ed esterno dell' uomo, e perciò anche dell' esecuzione del *delitto*.

Ciò è della maggiore certezza, e fondato sullo stato *reale* delle cose, sulle leggi necessarie di *Natura* ( § 417. 526. 547. 581. 622. ), nè abbisogna di apparato di prove.

§. 680.

Non è mestieri di analizzare, e di valutare qui le dette cagioni, quando soffocano l' *incominciamento* dell' esecuzione di un atto umano. L' attentato non *esiste*, e non può *nuocere* quando è soltanto deliberato ( §. 603. fino al

607. ) · ed è evidente, che egli appunto rimane puro atto *interno* quando non si vuole, o non si può *esternarlo*.

§. 681.

Non dobbiamo adunque prendere in considerazione gli effetti, ed i rapporti dell' impotenza, e del non volere se non in quanto interrompono o arrestano l' esecuzione criminosa già incominciata, onde così renderla soltanto puro *tentativo* ( §. 620. 661. ).

§. 682.

Ora primieramente, il *non volere* o che deriva dalla forza de' motivi resi presenti dalle sole interne riflessioni dell' uomo eccitate in lui da un ordine di idee affatto *interno*, o che deriva da questi stessi motivi, ma svegliati dall' azione accidentale degli oggetti *esterni*.

Nel primo caso l' uomo si contiene dall' innoltrare l' esecuzione del delitto in vigore di cagioni *morali* affatto *interne*, e nel secondo in vigore di cagioni *morali* di occasione *esterna*.

Così, meditando entro se stesso sulle conseguenze di un delitto, il grido sollevato dal fondo dell' anima da quell' istinto divino, ed immortale che si appella coscienza, dagli sti-

moli dell' onore, dalle preghiere, dalla pietà verso di un nostro simile, di cui si va a turbare il riposo, o a violare i diritti, o ad immolarlo vittima di una malvagia passione; la ripugnanza ispirata dalla vicinanza di un' azione che va a renderci, se venga scoperta, scopo dell'ira delle leggi, dell'odio, e della vendetta de' nostri simili, e cent' altre idee di questa natura, sono i casi ne' quali le *cagioni morali* interne agiscono, ma agiscono *per occasioni* del pari *interne*, onde limitare il facinoroso entro i confini del solo tentativo.

Questi stessi motivi *interni* obbliati dall' attentatore possono risvegliarsi entro di lui dal sopravvenire di un testimonio che egli tema possa svelare il suo misfatto, da uno strepito, dal calpestio, dal favellare, che ne indichino vicinanza e la vigilanza, dallo scoprire un apparecchio di valida difesa, e da mille altri casi di simile specie. E' però manifesto, che se queste non sono cose atte a frenare la mano del malvagio, nè oppongangli una *fisica* resistenza, talchè la di lui desistenza dal tentativo riesca *volontaria*, e rassomiglii ad un vero pentimento; pure si deve affermare che l' *occasione* che presentò i motivi *morali* di freno, *non fu* veramente *interna*, nè propria del solo di lui cuore, come nel caso di prima.

§. 683.

Passiamo ora all' altra classe di cagioni che rachiudemmo sotto alla generale denominazione d' *impotenza*. Esame fatto, o che l'impotenza deriva da una nuda *resistenza* invincibile di un qualche oggetto esterno che si attraversa all' esecuzione dell' atto; o dalla *violenza* recata da un Potere, superiore, a cui le forze umane debbano soccombere, o finalmente dalla *mancanza* sopravvenuta di vigore nelle facoltà esecutrici dell' uomo.

Qui noi comprendiamo tanto l' impotenza *assoluta*, quanto la *relativa* ( V. §. 581. 582. ).

§. 684.

Fra la resistenza, e la violenza evvi questa *diversità*, che nella resistenza di un oggetto fisico, l' accesso a lui di *natura sua* è affatto *libero*, come lo è anche il recederne.

Quindi nell' ipotesi della semplice resistenza, l' *impotenza* di spinger oltre l' atto, non è altro che l' *effetto* di una forza superiore, ed invincibile che si oppone bensì agli sforzi dell' uomo, ma non lega l'*uso* della di lui fisica *libertà*, nè scemagli il *vigor* suo naturale; ma all' opposto nella violenza, la di lui forza fisica è, per dir così, posta *fra* le *catene* ( §. 636. ). Onde allora all' impotenza di effettuare

il divisamento proposto, si aggiunge ( finchè dura la pressione, e l'urto del potere superiore ) l'*impotenza* di eseguire un *altro* pensiero, che pur amerebbesi di effettuare, o di essere tratto ad eseguirne *qualch' altro*, a cui la volontà ripugna.

§. 685.

Ho detto, che nel caso della *semplice* invincibile resistenza di una cosa esterna, l'accostarsi, od il recedere dall'oggetto resistente sono cose ( attesa la *natura* delle circostanze ) affatto *libere* a chi tentò l'atto. Imperocchè può sopravvenire una cagione del tutto *accidentale*, e *fortuita* che leghi la libertà dell'uomo. Ma nell'esame di quello che è *naturale*, e *proprio* delle cose, non deve l'eventualità calcolarsi per nulla. A suo luogo vedremo, se ciò importi nella criminale Legislazione.

§. 686.

Finalmente l'impotenza può derivare da una sola mancanza, o *sfinimento* di forza fisica sopravvenuta nell'uomo operante ( §. 683. ).

Pare, che essa rassomigliar si potrebbe alla *violenza*, ma non la è veramente. Nella violenza, la forza fisica dell'uomo è bensì legata, ma appunto *esiste* tutta quanta.

Tutto al più potrebbe talvolta giudicarsi violenza ne' suoi *effetti* sulle forze *interne* dell' anima o represse, o disviate dalla loro tendenza per questa sopravvenuta mancanza, attesochè, ad onta di tutti gli sforzi tentati dall' anima onde agire, debbono riescire suo malgrado vani.

Un esempio, nel quale si esprimono tutte queste cagioni d' impotenza, e la loro diversa maniera di agire, lo abbiamo in un racconto trasmessoci da un celebre Filosofo Persiano (*a*).

---

(a) Scheik Mossèhèdin Saadi Alschirdazi *detto volgarmente il poeta* Saadi *nel suo* Gulistan, *cioè* Giardino delle rose. *Un uomo robustissimo pieno di presunzione nel suo vigore, e lusingandosi colla forza di fare fortuna voleva viaggiare. A tal effetto si appressò ad un naviglio che era per ispiegare le vele ond' esservi ricevuto. Ciò gli fu ricusato dal padrone. L' atleta lo abbrancò, e gettollo nel mare. Un altro si presenta a lui, e viene in tal guisa trattato* ( *Ecco un esempio della* impotenza *del padrone del vascello a rimanervisi nata dalla* violenza ). *Per buona sorte essi furono salvati dall' onde, e ascrissero a fortuna di ricevere costui nel vascello. Eglino giungono vicino ad una colonna eretta da' Greci in mezzo ai flutti. Il piloto disse allora, il naviglio fa acqua, e noi siamo perduti se*

§. 687.

Dal fin quì detto risulta I. che tutte le espresse *cagioni* o volontarie, o involontarie

---

*il più forte di noi non sale sulla colonna, e non vi annodi una corda che v' assicuri il vascello, frattanto che noi ci occupiamo a risarcirlo. L' atleta non esita, e mercè di una panca si appressa alla colonna, e la cinge di una fune, colla quale egli aveva avviluppato il braccio. In questo frattempo il piloto la fa troncare, il vascello si scosta, e l' atleta rimane senza appoggio sulla colonna. Pel corso di due giorni egli fu costretto a rimanersi in questa situazione spaventevole.* ( *Ecco l' esempio dell' impotenza nata dalla* resistenza, *a cui si accoppia il caso di non poter* recedere ). *Infine, addormentato da stanchezza, egli cade in mare, e dopo di essersi alla meglio sostenuto nell' onda fu spinto verso la riva. Poche radici servirongli di nutrimento, e ristabilirono le sue forze. Egli aveva sete: S' avanzò per iscoprire una qualche fontana, e per cammino scoprì gran folla di persone attorno di un pozzo, la cui acqua si vendeva una pezza d' argento per ogni misura. Egli ne pretese a forza, e atterrò parecchj uomini, ma il numero l' oppresse, e fu assai maltrattato.* ( *Ecco l' esempio della* impotenza *nata dalla* semplice resistenza, *a cui si accoppia infine la violenza* — ). *Finalmente egli raggiunse una caravana, e la seguì. Si ritrovarono*

possono *arrestare* l'esecuzione del delitto entro confini più o meno ristretti, e perciò ridurla a semplice *attentato*.

---

*vicini ad un bosco, che dicevasi pieno di ladri, e se ne aveva tema. Non temete nulla, disse loro l' atleta, io solo basto per trenta, e vi difenderò. Contenti della sua risoluzione i viaggiatori offrirongli delle provisioni in abbondanza. Egli mangia, e beve soverchiamente e s' addormenta. Frattanto un vecchio della caravana disse a' suoi compagni: voi avete fidanza in costui? in quanto a me lo temo più che i ladri de' quali si parla. Che sappiamo noi ch' egli non abbia divisato di abusare della sua forza per rubarci? Fu creduto ai di lui detti, e mentre l' atleta dormiva, partirono. Allo svegliarsi egli trovossi solo, e per alcun tempo errò smarrito, ma finalmente dinervato di fame, e di fatica si pose a sedere, e pianse. ( Ecco l'* impotenza *a viaggiare, ed a sortire dal deserto; nata dallo* sfinimento *di forze fisiche ). Un Principe, che per accidente era occupato nella caccia poco lungi da lui, gli passò vicino, commosso dalle di lui querele s' informò chi egli si fosse, n' ebbe pietà, e fornì a lui tutto il bisognevole per restituirsi alla propria casa. Al ritorno egli abbracciò piangendo il proprio padre, e disse a lui: voi avevate ben ragione a dirmi, che l' indigenza è debole, e che il braccio del povero è sempre legato.*

II. Che quelle, che producono *impotenza*, sono affatto *esterne* ed agiscono sulla sola parte *fisica* dell'uomo.

III. E che finalmente o *all'una*, o all'*altra* classe debbonsi ridurre tutte quelle, che possono contenere l'attentato entro i suoi veri confini ( §. 679. ).

§. 688.

Riflettendo alcun poco sulla *natura* intrinseca delle cose è chiaro, che tanto il *Caso fortuito*, quanto l'andamento *ordinario*, ed aspettato delle leggi fisiche di Natura non possono considerarsi *per se* stesse vere *cagioni* valevoli ad arrestare l'esecuzione di un delitto, e ad allargare, o restringere i confini dell'attentato.

Giacchè o che l'*ordine* fisico delle cose frappone un ostacolo, cui sia possibile all'uomo di sormontare, ed allora perciò appunto, che tale ostacolo può piegarsi alle *forze* umane, se l'uomo si frena dall'atto, deve ciò attribuire alla di lui *volontà*.

O che la *combinazione* fisica sia fortuita, sia aspettata reca un ostacolo producente l'*impotenza*, ed allora è chiaro, che quest'impotenza non deriva propriamente dall'accidentalità, o dalla costanza di agire della Na-

tura, ma bensì dalla *forza* intrinseca costituente l'indole dell' ostacolo istesso.

§. 689.

Dall'esercizio affatto spontaneo dell'umana volontà, e dall'esecuzione pienamente libera delle proprie volizioni fino alla più grande coazione, o alla più completa impotenza evvi una *gradazione* di forza morale, e di forza fisica, che si dispiega, e si aumenta in proporzione de' gradi diversi di forza resistente degli ostacoli morali, e fisici, che le si oppongono.

§. 690.

Per ostacoli *morali* (che meglio io chiamerei immateriali, interni, e di sentimento) io intendo quella serie di *motivi* più o meno possenti a *resistere* alle *spinte* interne di altri motivi determinanti ad un' azione.

Quì cade in acconcio di richiamare quello, che ne abbiamo detto altrove (§. 655. 682.). Ivi accennansi parecchj fra detti ostacoli morali, la loro maniera *interna* di agire, e l' uso al quale potrebbero servire i lumi, che si acquistassero intorno ad essi.

§. 691.

Dall' apprensione del minimo incomodo fino al timore della maggiore afflizione, e del più spaventoso disastro evvi una *scala* di ostacoli morali, che vanno crescendo di forza.

§. 692.

Ciò in vero avviene, quando di *corrispondenza* l' apprensione maggiore, o minore dei mali, che vannosi ad incontrare, si faccia entro dell' anima di chi delibera ( §. 448. fino al 452. ), e che l' uomo li vegga, come naturali, e certe *appendici* dell' esecuzione del suo divisamento.

§. 693.

In tale ipotesi adunque, determinandosi la volontà a qualche azione, *malgrado* la resistenza contraria de' riflessi svantaggiosi, ella dimostra, ne' motivi determinanti, una *forza morale* proporzionata alla resistenza morale, ed una forza sempre crescente, e perciò indica de' *gradi* maggiori, a proporzione ch' essa forza vince una maggiore morale resistenza.

Gli ostacoli *morali*, de' quali noi quì ragioniamo, comprendono tanto quelli, che sono frapposti da una occasione *esterna*, quanto

quelli, che sorgono da un' occasione *interna* ( V. §. 682. )

§. 694.

Gli ostacoli morali finiscono di essere *puramente* tali, quando una forza *fisica* esterna incomincia ad agire, e ad opporsi alla direzione impressa agli *organi* esterni dall' *anima*, onde eseguire il suo divisamento ( ciò che è incominciamento di *violenza* ), o che afforza in se stesso un qualche oggetto fisico, in guisa che egli oppone *resistenza* all' azione fisica dell' uomo che vorrebbe farlo piegare al suo fine, o che *affievolisce* nella macchina l' uomo istesso.

Questa forza ( che però deve considerarsi non in astratto, ma nel caso *concreto* del delitto ), siccome è propria di un oggetto *fisico*, ed *esterno* all' animo umano, così fa riguardare come un *ostacolo* fisico, ed esterno quello che si attraversa all' esecuzione del delitto.

§. 695.

Fra i primi, e più deboli gradi di resistenza, e di violenza fino al grado sommo dell' una, o dell' altra, evvi una *scala* di forze fisiche opponentisi all'esecuzione dell'atto uma-

no, per superare le quali è necessario un graduato aumento di *corrispondente*, e contraria forza fisica *nell' uomo*, onde giungere vincitore degli ostacoli allo scopo divisato.

Onde, facendo attenzione all' uomo, è evidente la seguente massima generale: che la energia impiegata a superare tali ostacoli va *aumentando* d' intensità, a proporzione che si aumenta la resistenza, o la violenza dell' ostacolo interno.

## §. 696.

Siccome però l'esercizio della facoltà esecutrice umana dipende da un movimento della volontà, così se l'anima ha *preveduta* la necessità di fare degli sforzi di questa sorta, e malgrado pure una tale *precognizione* si è determinata all' atto che li richiedeva, o se anche non avendoli preveduti, ma scoperti soltanto nell' atto di eseguire la sua volontà, o nel proseguire ad eseguirla, pure a fronte di ciò non abbia desistito dall' intraprendere, o dall' innoltrarsi nell' esecuzione; se, dico, tutto questa avvenga, è mestieri supporre nella volontà stessa una sempre *maggiore energia* operante, ed aumentantesi di corrispondenza (poichè ogni vero sforzo non è un piacere): perciò giova arguire una proporzionata, e gra-

duata *forza morale* di motivi operanti nell'anima.

§. 697.

Laonde, applicando le allegate generali Teorie all'argomento dell'esecuzione del *delitto*, e della sua interruzione, ne emerge:

I. Che data la *scala* de'gradi diversi di forza degli ostacoli morali, o fisici opponentisi all'esecuzione del delitto, se sono superati dal facinoroso, o se cede ad essi, e dato il *grado* ove li supera, o cede, si forma una *scala* rispettiva proporzionale de' gradi della *forza* de'*motivi* impellenti al delitto.

II. E quindi una *scala* della forza delle *cagioni*, che spingono all'attentato.

III. Ma ad un tempo stesso, ponendo mente ove il malvagio ha dovuto *ristarsi* dal proseguire oltre, si ha un dato certo della forza dell'ostacolo, ossia della *cagione* che ha contenuto il delitto entro i suoi confini.

Lascio altre conseguenze, delle quali i detti principj sono largamente fecondi, perchè non interessano davvicino la criminale Filosofia.

§. 693.

Ora l'ordine delle idee mi chiamerebbe a ragionare dei rapporti dell' attentato colla *passione* criminosa, in quanto incomincia e prosegue l' *esecuzione* del delitto; e ad applicare le osservazioni ai rapporti *speciali* dell'attentato stesso. Ma per essere ella un oggetto, che è mestieri osservare *contemporaneamente* alla pena ( § 424. — ), perciò io mi riserbo a ragionarne insieme a lei. E questo è appunto ciò ch' io m' inoltro a fare.

# LIBRO II.

## *De' rapporti dell' attentato alla* Pena.

### §. 699.

Compete egli alla Società il *Diritto* di annettere una *pena* al nudo tentativo del delitto?

Se le compete, qual è la *specie* di pena veramente *necessaria* ed opportuna onde frenarlo?

Quali sono i *gradi* giusti ed utili di lei?

Ecco le quistioni che ci rimangono tuttavia da esaminare.

### §. 700.

Io stimo cosa superflua il rammentare quì che contro dell' attentato *attuale* (616.) si oppone il *diritto* della società e dell' uomo, onde porsi al coperto dal male loro attualmente minacciato. Oltrecchè questa verità è già stata pienamente dimostrata (§. 221. 351. 352.), ella non entra nello scopo delle presenti mie ricerche. Benchè la giusta pena sia una specie di *difesa*, non è però difesa *diretta*, come la è quella che si esercita nell' attentato attuale; bensì è cosa assai diversa (§. 288. 289. 329.).

## CAPO I.

### *Se l' attentato* meriti *pena?*

§. 701.

Egli richiedesi necessariamente che l' atto che si vuole assoggettare a pena, sia per se stesso valevole ad apportare un *nocumento ingiusto* ( §. 540. 550. 551. 569 ).

Ora l' attentato reca un male ingiusto, turbando il godimento della *sicurezza*, che la Società e gl' individui di lei sono in *diritto* di godere ( §. 676. 677. 678. ).

Dunque sarà cosa *giusta* opporre una *pena* all' attentato, semprechè non si possa usare di *altro mezzo* onde impedire ch' egli sia commesso ( §. 479. 486. ).

Io non parlo per ora di altri motivi a punirlo tratti dall' interesse della Società, non di non essere intimorita dalla sola *minaccia* di un male ( la qual cosa produr potrebbe anche colui che si fosse prefisso di tentare *solamente*, e non di consumare un delitto ), ma di arrestare *anticipatamente* i progressi dell' esecuzione criminosa, col far cadere il castigo non sulle sole *conseguenze* del delitto ( V. §. 258. ), ma eziandio sulle di lui *preparazioni*. Di ciò mi sarà più opportuno ragionare più sotto.

## CAPO II.

### *De' rapporti della pena all'attentato in quanto riesce di un esito* impossibile.

§. 702.

Abbiamo osservato di sopra, che alcune cagioni *fisiche* arrestano invincibilmente il progresso del tentativo criminoso ( §. 683. ).

D'altronde egli non può recare il *danno* ingiusto a cui tende, se non col protrarlo fino alla *consumazione* ( §. 656. ).

Dunque nel presente caso, il tentativo riesce per se stesso di una forza *innocua*, cioè manca di quella *tendenza* malefica, per cui poteva ispirar terrore ( §. 676. ).

Perciò la Società, e gl' individui singolari di lei debbono essere sgombri da *tema*, ed ottengono realmente quella *sicurezza* che in altri casi vedevano violata, e che era titolo di pena ( §. 701. ).

§. 703.

Sarebbe adunque cosa affatto *ingiusta* e crudele l' opporre delle *pene* a que' tentativi, cui le cagioni fisiche rendono *impotenti* a nuo-

cere. Infatti, se la pena non può essere altra cosa che un mezzo *indispensabile* di difesa, non avente altro *fine* giusto, che quello di *evitare* il male del delitto ( §. 390. 395. 401. 479. 486. ), come mai si potrebbe ragionevolmente procedere a tormentare un uomo nell' atto che fra la Società ed il facinoroso la Natura stessa frappose una barriera di sicurezza assai più *ferma* ed inconcussa che ogni più spaventoso supplicio?

## §. 704.

Abbiamo osservato, che la maniera preconosciuta, o fortuita di agire delle cose fisiche non è per se stessa cagione *efficiente* dell' impotenza limitante l'esecuzione del delitto ( §. 688. ). Ciò è vero; ma egli è pur vero, che l' *ordine* fisico n' è almeno causa *occasionale*: e si può dire in questo senso, che aspettatamente, o fortuitamente *somministra* le cagioni efficienti dell' impotenza, onde così talvolta chiudere l' attentato entro confini più o meno ristretti ( §. 645. ).

Quindi ne viene che la diversa *maniera* o precognita o fortuita di agire delle leggi fisiche può essere *fondamento*, onde assicurare, o diffidare la Società, che soffrirà, o non soffrirà danno dai tentativi del facinoroso.

Ciò posto, quale *influenza* può avere la cognizione dell' ordine fisico di Natura nella Filosofia delle pene?

§. 705.

Se le cagioni di impotenza agiscono in una maniera *conosciuta* e costante, è troppo chiaro, che l' esito nocivo dell' attentato deve *sempre* dal Legislatore riguardarsi come *impossibile*. Perciò la Società dovrà riguardarsi come affatto *sicura*: e sarebbe *ingiusto*, come poco fa si è detto (§. 703.), contro tali tentativi procedere con mezzi *penali*.

§. 706.

Ma mi si dirà, che chi tentò di nuocere anche per un mezzo *impossibile*, ha già *mostrato* una malefica volontà.

§. 707.

Ma basta egli ciò forse per autorizzare gli uomini a punire i loro simili? Come avere coraggio di usare di questo *solo* riflesso per decretare un supplicio (*a*)? La vendetta del

(a) Filangieri *mercè di una palese confusione ed inversione d' idee ha usato di questo* solo *motivo*

*passato* puo forse essere lo spirito della giusta pena ( §. 42. 239. 395. )? Se l'uomo, che tentò un danno per un mezzo fisicamente e costantemente *inefficace*, non può far temere, che lasciandolo impunito derivi danno alla Società nè da lui, nè da verun altro che volesse imitarlo, ritenendo lo stesso attentato ( §. 705. ) qual *merito* offrirà egli, ond'essere assoggettato a *pena*; e dove mai la Società ritroverà il *male* contro cui sia costretta ed autorizzata a premunirsi? Ove sarà l'*infrazione* di qualunque *diritto*, patto, o dovere,

---

*per decretare indistintamente a qualunque attentato la pena del delitto consumato* o che l'evento abbia o no corrisposto all'attentato, *purchè l'attentato stesso sia un atto dapprima* vietato *dalle leggi civili* ( Scienza della Legislazione Lib. 4. part. 2. C. 37. *in fine* ). *Quasichè le fattizie umane istituzioni possano far cangiare a loro capriccio la* natura reale *degli atti umani, ed i rapporti immutabili del diritto, talchè uno Scrittore, che detta regole onde formare delle leggi, debba piegarsi alla cieca a qualunque legge civile già fatta, o a dir meglio, supponendola già fatta, di qualunque specie ella sia, decretare il supplicio ad un uomo. — Giudico superfluo di estendermi sul fondamento di questo pensamento di un tanto Scrittore, ma talvolta inconsiderato.*

che l'uomo serbar debba verso de' suoi simili uniti in colleganza? Ogni *violazione* di qualunque dovere sociale può esser ella esente da *danno* ingiusto ( §. 559. )?

§. 708.

Si replicherà, che giova dedurre dall' attentato di esito impossibile almeno la *disposizione* ad essere malvagio.

E che perciò? O che si ha fondamento di arguire con *probabilità*, che l'uomo ritenterà lo stesso atto frustraneo; ed allora la Società dovrà riposare *tranquillamente* sotto la forza delle leggi fisiche prepotenti di Natura ( §. 702. 703. ).

§. 709.

O che si ha argomento di temere, che l'autore dell' attentato trascorrerà ad *altri* delitti di una *possibile* esecuzione; ed in tal caso primieramente la pena *cangia* di oggetto. In quest'ipotesi non si punisce più in vista del *passato* tentativo di un esito impossibile; ma in vista bensì di un' *altra specie* di delitti futuri di una possibile esecuzione. In questo caso siamo *fuori* dei termini della questione.

D'altronde questo motivo aggiunto può aver luogo in qualunque *altra specie* di delitti

consumati: e può aggiungersi fin anche ad un'azione o *indifferente*, o *utile* alla Società ( V. §. 653. ).

§. 710.

In secondo luogo ( seguendo il deviamento di questa questione ) chieggo io, se la disposizione mostrata induca una vera *probabilità*, che l'uomo darassi in preda ad *altri* delitti? Se sì, allora, ed allora *soltanto*, è lecito alla Società di usare delle precauzioni prevenienti, le quali sono propriamente sole maniere di difesa *diretta* ( §. 288. 309. ). La Società ha diritto ad allontanare tutto ciò che ragionevolmente fa temere un danno ingiusto ( §. 479. 486. ).

§. 711.

Nel caso *opposto* adunque, cioè in ipotesi che non si abbia un fondato e ragionevole timore, che l'uomo divenga malefico, o che esistano de'mezzi *non dolorosi* acconci a frenarlo, quand'anche si sappia certamente mal disposto, l'uso della *pena* non potrebbe essere che assurdo e *tirannico*. Ma, io lo ripeto, tutte queste cose sono *estranee* allo stato della questione.

## CAPO III.

### *Della pena dell' attentato nei suoi rapporti alla maniera* eventuale *di agire delle cagioni, che lo rendono di un esito* impossibile.

§. 712.

Ma se l'arrestare i progressi dell'esecuzione di un delitto derivasse da una maniera puramente *accidentale*, e fortuita di agire delle leggi fisiche, quali sarebbero allora le conseguenze che ne deriverebbero nell'economia criminale?

In tale ipotesi siccome la maniera *costante*, e cognita di mandare ad effetto i malvagi divisamenti deriverebbe da cagioni *libere* proprie dell'uomo, così l'attentato sarebbe costantemente oggetto di ragionevole *timore*. La Società *non* cautelandosi, dovrebbe avventurare il suo riposo all'*accidente*, cosa che distruggerebbe la propria *sicurezza* ( V. §. 395. III. ).

Sarebbe dunque in *diritto* di usare, a frenare quegli atti che tentassero di turbarla, di que' *mezzi* che sono acconci a correggere ed a reprimere le cagioni *libere*. In breve allora

l'andamento dell'attentato, essendo *libero*, e perciò di una tendenza *efficacemente nociva*, potrebbe essere oggetto di giusta *pena* (§. 701.).

§. 713.

Ma nel fatto *singolare* avvenuto, sottomesso all'animadversione del Magistrato, potrebbe pur esser *vero*, e potrebbe pure *constare*, che l'attentato fosse stato rattenuto entro i suoi confini da una forza *irresistibile* fisica, guidata dal *caso* fortuito: ed allora quali regole prescriver dovrebbe il Legislatore *anticipatamente* per detti fatti singolari? Sarebbe pur vero, che al delinquente fu *impossibile* di proceder *oltre* nell'esecuzione del misfatto.

§. 714.

Anche nel fatto singolare, perciò appunto che l'impotenza sopravvenuta a spinger oltre il tentativo fu soltanto *accidentale*, ne viene che, giusta le maniere *costanti* e *cognite* colle quali in natura il delitto si eseguisce, egli riportar devesi, a riguardo del futuro alle sole cagioni *libere* (§. 712.). Sarà quindi sempre vero, che qualunque uomo ritentando di eseguire il delitto collo stesso mezzo, per *accidente* solo reso frustraneo, potrà sperare che la sua intrapresa *riesca senza*

ostacolo: e la Società avrà tutta la probabilità di *temere* il danno ingiusto, che naturalmente ne può derivare ( §. 712. ).

Dunque siccome il fine della pena, com' è stato sovente ripetuto, non è di far espiare il *passato*; ma bensì di provedere in futuro alla sociale indennità ( §. 395. ); così sarebbe *necessario* considerare l' attentato come diretto unicamente da cagioni *libere* e volontarie; e perciò converrebbe opporvi degli ostacoli *morali* ( § 712. ). Quindi per lo contrario sarebbe cosa *pericolosa* al riposo pubblico, e perciò stesso *ripugnante* alla sicurezza, affidarlo in guardia all' andamento dell' ordine *fisico* di Natura.

## §. 715.

Dunque nel caso, che fra gli ostacoli morali-politici non se ne ritrovasse altro opportuno ad impedire l' attentato fuorchè la *pena*, in quest' ipotesi si avrebbe *diritto* d' irrogarla a lui ( §. 701. ).

Dunque si avrebbe *diritto* di irrogarla contro chi attentò, benchè per forza dell' *accidente* fosse stato *impotente* a nuocere.

§. 716.

In vista di queste osservazioni si appiglieremo noi per avventura ad una massima *opposta*? Giudicheremo il tentativo frenato da una cagione puramente *fortuita* come meritevole di una pena *eguale* a quella, che irrogherebbesi al delitto *consumato*?

Per convalidare l' affermativa, dir mi si potrebbe, che non si può ascrivere a *merito* dell' attentatore il non essere trascorso più oltre ( §. 645. ). Questo raziocinio estender si potrebbe, se non a rigor fisico, certamente per morale argomento, anche alle cagioni fortuite ed *esterne* somministranti i *motivi* che riescono freno dell' esecuzione piena del delitto ( V. §. 682. ).

§. 717.

E' vero, che in quest' ipotesi ascrivere veramente non si può a merito dell' attentatore la di lui desistenza. Ma egli è vero altresì, che *diffatto* egli non commise gli atti *ulteriori*, mercè i quali la detta esecuzione poteva essere più largamente protratta, e perfezionata ( V. §. 646. ).

Dunque sarebbe contro la *verità* di fatto il giudicarlo *reo* di questi *ulteriori* atti non

commessi, e perciò stesso della *consumazione* del delitto.

§. 718.

Ora punirlo per un fatto, del quale egli non fu veramente *autore*, sarebbe egli, badando alla *natura* dell' atto stesso, cosa conforme alla *giustizia*, ed alla ragione?

Supponiamo, che egli abbia *voluti* questi atti ulteriori: ma *basta* egli ciò per assoggettarlo a *giusta* pena? ( §. 573. 578. ); e molto più può egli bastare, quando gli era *impossibile* l' eseguire la sua volontà? ( §. 580. fino al 588. ).

Questo tutto è vero, prendendo in mira la sola *natura* dell' atto. Ma questo non è tutto.

§. 719.

La giusta pena ha per solo *fine* di schivare un male futuro ( § 395. ). *Solo* in vigore de' rapporti di un tal fine la potestà punitrice è in diritto di *afforzare*, o di *rattemperare* l' intensità delle pene ( §. 401. ).

Ora, in vista appunto di questo solo fine, e non consultando una malintesa pietà verso del reo, ma bensì la sicurezza della Società, oggetto *primo* della pena, al quale la sorte del reo devo essere *subordinata* ( §. 163. 258.

272. ), noi siamo stati condotti a considerare l' attentato interrotto dalla sola forza del *caso fortuito*, come diretto da una cagione puramente morale, e *libera* ( §. 715. ).

E perchè adunque nell' ipotesi di un fatto particolare avvenuto, al quale detta legge generale deve applicarsi, vorremo noi dipartirci da questa massima, *unica* regola della Filosofia penale per aggravare la sorte del reo *oltre* il dovere?

Spieghiamo più amplamente tutto questo. Si vorrà egli *accrescere* la pena perchè la sua *passata* volontà era *maggiore* del suo atto? Ma qual *assurdo* maggiore, io lo ripeto, pel buon diritto, e per l' umanità? ( §. 573. 578. 579. 586. 587. ).

Si vorrà egli farlo per provedere in *futuro* alla pubblica *sicurezza*, mercè un timore comune, che riesca *freno* allo stesso atto? Allora siccome per l' interesse della pubblica sicurezza, base prima della *sufficienza* della pena ( § 391. 504. 505. ) il delitto futuro deve calcolarsi quale può essere *comunemente*, e *costantemente* futuro; nè può calcolarsi *dippiù* atteso i rapporti fondamentali de' diritti del reo ( 401. 402. 404. 502. ) così la pena, che si infligge ad un reo di un *passato* misfatto, deve moderarsi co' rapporti, e colle leggi sole del delitto *futuro*.

Ora, eccettuati quegli atti, che in forza delle costanti e precognite leggi della Fisica

riescono di un esito *impossibile*, gli altri tutti ( benchè resi innocui, a cagione de' casi fortuiti ) in forza appunto delle mire del delitto *futuro*, si valutano nel punirli come diretti da cagioni puramente volontarie e *libere* ( §. 712. 714. ).

Dunque l' attentato arrestato ne' suoi progressi da cause *fortuite*, o si consideri *passato*, ovver *futuro*, devesi punire sempre come se fosse stato diretto da cagioni puramente *libere*.

## §. 720.

Io dico dippiù. Lungi che questa maniera di punire risenta nulla di *parzialità*, o di *soverchia* dolcezza verso del reo, ella all' opposto è spinta a quel massimo grado di *giusto rigore* ove può giugnere. Bene è vero però, che non evvi altro *punto* giusto ed utile di pena ( 403. 404. ).

Infatti la Società può fare questo raziocinio: o che un dato tentativo, promosso da un dato interesse del delinquente, *non* incontrerà, come ho fondamento di prevedere, *veruno* ostacolo *esterno* insormontabile; ed allora io non traggo sussidio che dalla *sola forza* della pena, per contenerlo nel suo nascimento, o almeno ne' suoi progressi. O che egli

sarà per avventura arrestato da cagioni *fisiche* invincibili; ed allora io sarò sicura dippiù: io avrò la forza della pena, cui l' incertezza mi dà diritto d' usare ( §. 712. ) *più* la forza dell' ordine fisico di Natura.

Così scorgesi chiaro se i sentimenti opposti di qualche Scrittore fondati sulla sola ragione addotta nell' obbietto, che io mi sono fatto ( §. 716. ), abbiano fondamento di verità, e di equità.

## §. 721.

Bensì gli antecedenti ragionamenti ( §. 114. 715. 717. ) mi danno diritto ad affermare, che il delitto, che appellammo *mancato* ( §. 649. ) non badando alla forza della passione criminosa, ed alla cautela politica di contrapporre un secondo e più forte ostacolo alla ripetizione dell' atto che andò a voto, ma soltanto alla *natura* dell' atto ed ai rapporti, che può avere coll' *accidente*, non ha nulla che *ripugni* a ricevere giustamente una pena *eguale* a quella del delitto consumato ( V. anche §. 646. 647. ); a riguardo poi dei *gradi* di pena, che può meritare in vista delle sue *cagioni* morali combinate coi rapporti della pubblica sicurezza, ne parleremo a suo luogo.

Platone voleva, che, se taluno con disegno di uccidere il suo amico riesca solo a fe-

rirlo, non venga condannato a morte, come egli pur meriterebbe; e ciò in venerazione del buon Genio, e della fortuna di lui, non affatto crudele, che si oppose alla sciagura d' entrambi risparmiando all' uno di essere ucciso, ed all' altro di essere punito di morte. Solo lo condannava all' esilio nella vicina città, lasciandogli tutte le sue rendite, ed obbligandolo unicamente a risarcire i danni recati al ferito. Voleva nondimeno, che il figlio, e lo schiavo, che avessero tentata la stessa cosa o contro del Padre, o contro del Padrone, ovvero anche i fratelli, e le sorelle contro l' un l' altro, fossero puniti colla morte. Per lo contrario lo stesso delitto fra Marito e Moglie vicendevolmente non venga punito, che coll' esilio (*a*).

Ma le elevazioni religiose di un' Anima greca, e le parzialità, e le distinzioni fattizie emanate da un piano creato da una vasta, e maestosa fantasia non potranno mai essere retti dettami per la ragione, che non consulta altro fondamento di fatto, che i rapporti reali della *natura* umana, nè adotta altra regola di *giustizia*, che i principj del *diritto* universale. Perciò mi si perdonerà, se io non so

---

(a) *De Legibus, et Legumat. Dial.* XI. *pag. mihi* 585. *edit. Vincent. Lugduni* 1588.

ammirare in questo pensamento di Platone un modello di Prudenza legislativa.

## §. 722.

Conchiudo questo Articolo con una osservazione presentatami spontaneamente dai rapporti uniti delle cose. Quando il caso fortuito opera per *difetto* non frappone fra le azioni umane veruna *differenza* a riguardo della *pena*: solo la induce quando opera per *eccesso* ( §. 658. ). Io mi spiego.

Se una data azione del tutto libera, e producente un dato effetto venga assoggettata a pena, quand' anche vi si combini talvolta il *caso* fortuito che ne rattenga la libertà, o la defraudi d' effetto; pure viene con *giustizia egualmente* punita, come se il caso non vi si fosse frapposto per *niente*.

All' opposto se da una data azione, dalla quale d' ordinario non deriva che un dato effetto o indifferente, o fino ad un certo *grado* nocivo, derivi danno o in tutto o in parte *oltre* la dovuta previdenza, questo atto, quantunque nell' effetto sia *simile* all' altro, che aspettatamente produce questo stesso danno, pure *non* potrà essere con giustizia *egualmente* punito; ma unicamente essere il potrà a norma di ciò, che esigono i rapporti che egli ha coll' effetto *ordinario*, e preveduto.

Onde io lo ripeto: il caso fortuito solo è *scusa* al delitto *quando opera per eccesso*.

## *CAPO IV.*

### *Della* specie *delle pene acconcie e giuste dell' attentato.*

§. 723.

L'interesse che spinge all'attentato, è della stessa *specie*, e della stessa forza di quello che move l'uomo al delitto consumato.

Anzi non può essere *altro*, che quel *medesimo* che invita a consumare il delitto.

Imperocchè il tentativo in generale non è, che l'*esecuzione* incominciata e protratta del delitto stesso ( §. 610. 620. ). In tutti i delitti di esecuzione *complessa* ( §. 614. ) deliberato che si abbia di commetterne taluno, quando si pone mano ad eseguirlo, è necessario di passare, dirò così, attraverso al tentativo *prima* di giungere alla consumazione ( §. 618. ).

§. 724.

D'altronde sarebbe un capriccio affatto *accidentale* quello di taluno, che intraprendes-

se di tentare un delitto col fine *espresso* di sospendere la sua opera a metà, e di non condurla al suo effetto. Qual *utile* in generale possono infatti ritrarre gli Uomini dal minacciare solo di essere malvagi? Perciò un siffatto capriccio non potrebbe quì servir di norma *universale* alle sanzioni del Legislatore.

Dato anche poi, che volesse contemplarlo, sarebbe sempre vero, che negli *altri* delitti complessi, che si vogliono *interamente* eseguire, il tentativo viene animato dall'interesse *medesimo* del delitto intero, ispirato dall'*utile*, che il malvagio con danno altrui vuole procacciarsi ( §. 433. 434. 448. ).

§. 725.

Dunque le *specie* delle pene giustamente, ed utilmente assortite all'attentato saranno le *stesse* affatto di quelle, che sono opportune, e giuste contro il delitto *consumato*.

# CAPO V.

## *Dei gradi delle pene necessarie all' attentato.*

### ARTICOLO I.

### *Della pena* insufficiente *per la sua debolezza.*

§. 726.

Da quello che abbiamo detto nell' antecedente Capo ne segue forse, che sia *lecito* fissare contro del tentativo una pena di *eguale intensità* di quella del delitto stesso *consumato*?

Questione interessante la sociale sicurezza, e l' umanità, della quale fino al dì d' oggi non è peranche stata somministrata una filosofica e soddisfacente soluzione. Lasciamo di prendere qual norma de' nostri giudicj le leggi di due Dittatori, o a dir meglio, oppressori della libertà di Roma, macchiati dal sangue delle proscrizioni, e non aventi altro spirito, che quello di una privata ambizione, altro scopo, che il Dispotismo, ed altra prudenza, che quella, che vien dettata da una crudeltà sospettosa, per attenerci soltanto ai dettami eterni, e luminosi del diritto, e della ragione.

§. 727.

Io rifletto primieramente, che perciò appunto, che si cerca di annettere una pena al tentativo, si suppone, che *dopo* di averla stabilita contro il delitto consumato, ciò nondimeno possono gli Uomini trascorrere a commettere il delitto istesso. Altrimenti se fosse il Legislatore moralmeate *certo*, che ciò non averrà, come si potrebbe *far caso* dell' attentato, e qual *ragione* avrebbe egli di punirlo? Perciò che il delitto fosse represso, o a dir meglio, perciò che il terror della pena avesse preventivamente annientato l' *interesse* a delinquere, non sarebbe egli perciò stesso contenuto anche l' *attentato*? ( V. §. 723. ).

§. 728.

Ma d' altronde come può egli accadere, che il Legislatore debba dalla comune *temere* l' avvenimento del delitto, *dopo* di avergli opposto una pena *opportuna*, ed *efficace*? Quell' *interesse*, che agisce infallibilmente nello spingere il facinoroso al misfatto pel piacere, che se ne ripromette ( §. 433. 434. 448. ) non è egli lo *stesso*, che in una maniera del pari *infallibile* deve allontanarlo dal misfatto pel dolore prepotente, che egli deve prevedere,

e temere annesso alla di lui esecuzione? ( § 446. 467. 497. 498. ).

§. 729.

Se dunque dopo ciò *rimane* all' uomo un *interesse* a commettere il delitto, ciò non può derivare se non da queste due cagioni, cioè o che il terrore della pena non sia *per se stesso* valevole a contrabbilanciare la spinta al delitto per mancanza di *intensità*, o che malgrado che pur lo sia, il malvagio nutrisca *fidanza* di sfuggirne il rigore. Altrimenti se malgrado il terror de' castighi nelle date circostanze di una nazione generalmente *efficace* tanto per la sua forza intrinseca, quanto per la sua certezza, taluno si determinasse a commettere un delitto, un tal uomo dovrebbe riguardarsi o come un forsennato, o come un' *eccezione* di scelleratezza, la quale sola non potrebbe autorizzare il Legislatore ad un *aumento* generale di pena, la quale deve essere rattemperata, o accresciuta in vista di un dato *generale*, e *costante* ( V. l' Appendice della Parte Terza ).

§. 730.

Ora così essendo, se la pena fissata contro il delitto consumato non ha i *dovuti gradi* di intensità, onde produrre la pubblica sicu-

rezza, ella è per se stessa *insufficiente* al suo fine, e crudele nella sua pratica ( V. §. 421. ). Inoltre ella lo diverrebbe ancor *più* se il Legislatore ne volesse far uso contro il tentativo, perchè si replicherebbe un dolore, e si replicherebbe invano:

§. 731.

Nel caso adunque, che la pena del delitto *consumato* sia soverchiamente *mite*, devesi correggere il Codice, riformare la pena, assortirne meglio la *specie*, ed aumentarne l' *intensità*, fino ai confini della *sufficienza* ( 404. ), e non inferocire inutilmente contro le *preparazioni* del delitto.

E in vero, così facendo, se la *probabilità*, ed il timore dell' attentato derivava dall' *insufficienza* solo della pena, questa probabilità svanirà da se stessa, ed il tentativo verrà con tal mezzo certamente *impedito*; e la Società sarà difesa, e posta in *sicuro* ( §. 728: ).

§. 732.

Ma se il tentativo nascesse dalla lusinga di *sfuggire* o in tutto, o in parte il rigor della pena, quali sarebbero allora le regole di Giustizia, e di Politica, che il Legislatore seguir dovrebbe? Veggiamolo.

## ARTICOLO II.

### *CONTINUAZIONE.*

*De' gradi della pena dell' attentato in vista della* lusinga *dell' impunità. Della* lusinga *erronea.*

### §. 733.

La *lusinga* nata nel malvagio di sfuggire in tutto, o in parte la pena, o che ha un fondamento soltanto immaginario poggiato su di un *errore*, e sulla illusione, o che è appoggiata ad un *fatto reale*, ed a circostanze *ordinarie*.

Nel primo caso quando l' errore, o l' illusione non siano, che semplicemente *possibili*, nè possono crearsi, che nella mente di qualche *singolare* individuo, non dovrebbero mai valutarsi per *qualche cosa* dal Legislatore nei calcoli delle probabilità morali, ond' ei si dirige a fissare gli avvenimenti dei delitti, e la efficacia delle pene. Imperocchè l' oggetto del Legislatore è il bene di *tutta* la nazione, cioè a dire il massimo compossibile de' Privati: la base de' suoi calcoli deve essere la maniera *costante* di sentire degli uomini nelle date circostanze di una Na-

zione ( §. 501. 502. 513. 514. 516. 517. ). Vedi la citata Appendice al fine della Parte III. L'*eccezione* quindi non può nelle sanzioni generali valutarsi per *accrescere* una pena certa in vista di un male *incerto*, cosa che violerebbe i limiti della moderazione.

§. 734.

Ma se l'*errore* cagione della lusinga di sfuggire la pena regnasse *nei più* di una Nazione, quali dovrebbero essere allora le regole della criminale economia?

Io sono in diritto di affermare, che il Legislatore nell' uso delle pene dovrebbe estimare l'errore, e l'illusione non come cose prive di fondamento, ma bensì come opinioni appoggiate a circostanze *reali* di fatto. Questa conseguenza deriva dalle mire, che muovono a stabilire le pene.

§. 735.

Ed in vero per qual ragione la pena riésce ella *efficace* a reprimere il delitto? Se non perchè ella fa prevedere all'uomo un determinato male, come *certa* appendice annessa ad un atto malvagio ( §. 258. 261. 417. 432. 505. 507. ).

Ora egli è chiaro, che ogniqualvolta, per qualunque siasi cagione, gli uomini *non* avendo una tale previsione non la possono *temere*, ella non può ottenere il suo *effetto* (§. 274. 248. 249. 257.).

§. 736.

Dovrebbe adunque, siccome io ho detto, la lusinga dell' impunità derivata da un errore *comune* a molti, trattarsi nella Legislazione penale non più come errore, ma come giudicio fondato sulla *verità*.

§. 737.

Del resto quest' ipotesi non può essere, che affatto *immaginaria*. Il primo castigo esercitato in una tale Società per un siffatto delitto annienterebbe l' errore e l' illusione, forzandoli a cedere all'esperienza, ed al testimonio de' loro sensi.

## ARTICOLO III.

### *Continuazione dei* gradi *delle pene dell' attentato in vista della* reale *impunità* o *totale*, o *parziale*, *che segue il delitto consumato*.

### §. 738.

Ma se la lusinga dell'impunità fosse veramente sostenuta, e convalidata dalla *realtà* delle cose; se certe combinazioni inseparabili dallo stato sociale ponessero il Legislatore nell'*impotenza* a punire certi delitti allor quando fossero eseguiti; quali sarebbero allora le regole di *giustizia*, e di *politica*, che dovrebbe egli eseguire?

### §. 739.

Sino a tanto che il malvagio, che progetta un misfatto vede ai confini dell' avvenire errarsi avanti gli occhi o la povertà, o la schiavitù, o la morte, che lo minacciano come inesorabili e *certe* appendici della sua malvagità, egli sentesi in petto raffreddare il calore della sua rea passione. L' *interesse* derivante dalla pena ad ommettere l' atto *superando* di for-

za l' interesse, che lo invita a commetterlo, lo trattiene, e lo respinge dal porre la mano alla scelleratezza ( §. 415. ).

§. 740.

Ma all' opposto s' egli vede di potere *sfuggire* o in tutto, o in parte le funeste conseguenze de' suoi rei divisamenti, è cosa infallibile, che perciò appunto si *scema* in lui la forza dell' interesse *ripulsivo* ispirato dalla pena; e in proporzione si *aumenta* la forza dell' interesse *attraente* al delitto.

§. 741.

Perciò, fatto più coraggioso, egli trascorre all' atto malvagio con tanto *maggior impeto*, con quanto *meno* di forza agisce l' apprensione della *pena* snervata o tolta dalla *speranza* di sfuggirla in parte, o di andarne affatto esente.

§. 742.

Quindi la passion criminosa agisce col *massimo* suo vigore, al momento che il delinquente prevede, che *nulla* deve temere di tristo dal canto della potestà punitrice, a cagione del suo misfatto.

§. 743.

Ad evitare ogni ambiguità io avvertò, che qui si contempla l' interesse, non in quanto viene svegliato direttamente dal *bene* che il malvagio si figura di ottenere dal delitto ( §. 434. 448 ), ma in quanto non viene *scemato* dal *male* che vi oppone la pena. L' aumento, o il decremento di lui qui non deriva da un aumento, o decremento di forza *intrinseca*, ed assoluta prodotto dalla di lui *natura*; ma bensì dalla sola apposizione, o rimozione di un *ostacolo*, il quale o reprime, o lascia libera la di lui forza di già *preesistente*. A maggior distinzione io appellerò il primo *interesse*, ed il secondo *audacia*.

§. 744.

In ipotesi adunque, che lo stato *reale* delle cose renda la podestà punitrice *impotente* a castigare o in tutto, o in parte un dato delitto, *dopo* ch' egli è commesso, in tale ipotesi, dico, la Società deve temerne l' avvenimento, se si riserbi di fare soltanto *succedere* la pena al delitto consumato ( 349 ). Quindi rimanendo *indifesa*, nel tempo che all' opposto ha *diritto* di non essere molestata dagli attentati de' malvagi, mancherebbe ad un suo *dovere* non provvedendo alla *sicurezza*,

ed alla libertà de' suoi individui ( §. 227. ), ed esporrebbe se stessa alla perdita della propria tranquillità ( §. 349. ).

## ARTICOLO IV.

### *Dei giusti* gradi *di pena dell' attentato.*

§. 745.

In forza delle antecedenti riflessioni sull' ipotesi della lusinga dell' *impunità*, appoggiata al *fatto*; diremo noi, che il Legislatore sia in diritto di *aumentare* proporzionatamente la pena al nudo *tentativo*?

§. 746.

Affinchè ciò sia *giusto* deve essere *necessario* ( §. 400. 401. ), ed affinchè ciò sia necessario deve verificarsi, che la *pena* sia l'*unico* mezzo *efficace* ad un tal fine ( §. 479. ). Ora nel caso nostro, tutto questo è egli vero?

§. 747.

Riteniamo, che l' *interesse* movente al delitto qui deriva dal prevedere, che *dopo* di

averlo perfezionato, *non* si ha a temere o tutto il *male* della pena, o parte di lui ( §. 740. 742. ): e che d' altronde questa previsione, e questo interesse, non possono essere *annullati* coll' uso della pena *susseguente* al delitto, perchè *manca* il potere di punire il delitto consumato ( dall' ipotesi ).

Dunque o che la Società è costretta a lasciare *senza* un freno *valido*; il misfatto perfezionato: e quindi a rimanersi bersaglio della malefica attività de' facinorosi ( §. 349. ), ovvero le conviene, affine di evitare tanto inconveniente, frenarlo con *ostacoli* che a lui vadano a rincontro, nel tempo che si *sviluppa*, e lo arrestino per via, *avanti* che giunga alla sua meta nociva. L' alternativa è evidente.

## §. 748.

La prima di queste cose è *contraria* agli interessi, ai diritti, ed ai doveri della Società ( §. 744. ).

Dunque la seconda ( posto che l' ostacolo sia *efficace*, cioè di fatto reprimente i progressi dell' esecuzione del delitto ) è *indispensabile*, e giusta.

§. 749.

Ma la *pena* è di natura sua *efficace* a ripercuotere vittoriosamente l'impulso della rea passione, unica cagione de' misfatti ( §. 417. 446. ).

Dall' altra parte col farne cadere la forza sul *tentativo* si può efficacemente rattenere la *consumazione* del delitto, che è la cagione unica del danno ( §. 723. ).

Infatti in ogni delitto di esecuzione *complessa* l'uomo deve necessariamente passare *attraverso* dell'attentato, *prima* di giugnere alla consumazione del suo delitto; e di recare altrui il *danno* ingiusto, e conseguire egli lo scopo de' suoi desiderj ( §. 723. ).

Dunque coll' *impedire* il tentativo, o almeno coll' interromperlo, si impedisce *efficacemente* anche l' esecuzione *piena* del delitto.

§. 750.

Dunque la pena, la quale nel progresso dell' attentato va a romperne la *forza*, e l' andamento, mercè l' energia reprimente l' interesse criminoso, è cosa *efficace* ad ottenere il fine di rimovere il danno del delitto consumato.

§. 751.

Dunque se d' altronde le circostanze *di fatto* la rendono *indispensabile* ( come tale nel nostro caso la rendono veramente §. 748. ) ella sarà in tutti i suoi estremi *necessaria*.

§. 752.

E' dunque pienamente *utile* e *giusto* punire l' attentato, non dico solo come semplice *minaccia* di danno, giusta quello che abbiamo accennato più sopra ( §. 701. ); ma eziandio colle mire e coi rapporti del delitto *consumato*: e tutto ciò ha luogo in tutti que' misfatti, i quali *dopo* la loro perfezione assicurano o in tutto, o in parte l' *impunità*.

§. 753.

Ma l' audacia, e l' interesse a perfezionare il delitto ha per sola *cagione* nel caso presente la *lusinga* dell' impunità ( §. 740. 741. 742. ). Questa lusinga deriva dall' *impotenza* della Società a punire il delitto consumato ( §. 738. ).

§. 754.

Dunque a *proporzione* che questa lusinga cresce, o vien meno, ed a proporzione, che il potere della sanzione si rende più o meno *evitabile*, deve crescere, e scemare la *pena* dell' attentato ( §. 424. 446. 448. ).

§. 755.

Si può dunque affermare, che questa pena può, e deve *solo* occupare quel *residuo* d' impunità, che rimane *dopo* di avere stabilita la pena al delitto consumato. Ed a *proporzione*, che tale residuo è maggiore, o minore, deve crescere, o scemare la *grandezza* della pena; cosicchè, se la lusinga dell' impunità rimane tuttavia *intera*, anche dopo di avere stabilita la pena dopo il delitto consumato, di corrispondenza *tutta* la pena del delitto consumato deve essere impiegata nel frenare l'attentato.

Infatti siccome in quest' ultimo caso l' interesse pel delitto *tutto* si condensa sull' attentato ( §. 741. ), così è *necessario* il condensare su di lui *tutta* l' efficacia della pena.

Negli altri casi poi a *proporzione*, in forza dello stesso principio.

§. 756.

**Dunque devesi fissare come Teorema generale, che la *pena* dell' attentato è in ragion *diretta* della lusinga dell' impunità susseguente al delitto perfezionato; e che i *gradi* di essa pena debbono essere *soltanto* proporzionali ai gradi della forza di detta lusinga.**

§. 757.

Mi si dirà, che dagli argomenti da me addotti deriva essere *util* cosa il punire *sempre* l' attentato, affine di frenare il delitto (§. 748.).

E perchè adunque non sarà altresì *lecito* il farlo in *tutti* i delitti, e perciò anche in quelli che le leggi possono contenere sottomettendoli a pena certa *dopo* che sono consumati?

§. 758.

Io rispondo, che comunque ciò fosse utile, non sarebbe però *giusto*. Affinchè fosse cosa giusta dovrebbe essere *necessaria*, e per essere necessaria non basta che sia soltanto *efficace*; ma è d' uopo inoltre che sia *indispensabile* (§. 746.).

Ora ciò non è indispensabile, tostochè dall' ipotesi *si può* ottenere di frenare il delit-

to colla pena *susseguente* alla di lui consumazione, come è evidente ( V. §. 477. 478. ).

Dunque la prima non sarebbe nemmeno cosa *giusta*.

§. 759.

Non è assurdo ne' casi espressi dell' impotenza a punire in tutto, o in parte il delitto perfezionato, che *prima* si applichi la pena a lui; e *indi* o in tutto, o in parte la stessa pena si distribuisca sull' *attentato*.

Imperocchè la Società deve sempre assolutamente, e prima di tutto vietare il *delitto*: e dopo ciò, in vista di premunirsi efficacemente contro di lui, vietare anche gli atti, che a lui *guidano*: e deve perciò far uso della pena a norma di quello, che la sua *sicurezza* esige; ma niente di più ( 401. 404. ).

Quindi in progresso contemplando l' amministrazione di *fatto* della giustizia punitrice può il Legislatore per un anticipato ragionamento argomentare così: o che avverrà, che l' attentato solo venga commesso, e che la Società giunga ad impadronirsi del reo, ed allora ella non fa soffrire al delinquente *altra* pena, che quella, che *basta* a contenere gli altri, e lui stesso in *futuro* dal trascorrere nel delitto, perchè tale pena riesce proporzionata all' interesse, che spinge al delitto.

O che avverrà, che qualche volta per una *eventualità* si riesca a punire completamente l' *intero* delitto *passato*, che d' ordinario rimaneva o in tutto, o in parte impunito, ed allora si abbraccia in una *sola* punizione anche l'attentato: diciam meglio *tutto l' interesse*, che nell' attentato può in futuro stimolare al misfatto viene efficacemente represso.

§. 760.

Ciò che in questo caso diverrebbe assurdo e tirannico, sarebbe il cumulare; e *duplicare* la pena, ossia esigere la pena intera del delitto consumato, *più* la pena dell' attentato.

Conciosiacchè, siccome l' *interesse* a commettere un dato delitto negli uomini, che potrebbero divenirne rei, non può *raddoppiarsi* in vigore dell' atto di un *altro* uomo, che di già lo commise colla *metà* sola di passione ( giacchè l' interesse deriva dal sentimento dell' *utile* fondato sui rapporti, che passano fra gli oggetti piacevoli, e la sensibilità umana ( §. 446. 448. ); così sarebbe cosa irragionevole, e *crudele* il tormentare *di più* un uomo, affine di apporre un altro freno *soverchio* alla passione criminosa degli *altri* ( §. 401. 404. ).

## CAPO VI.

### *Se di fatto nelle circostanze sociali esistano vere cagioni d'impotenza a punire alcuni delitti.*

§. 761.

Fin qui noi abbiamo ragionato della lusinga del facinoroso a sfuggire la pena, supponendola fondata su di una vera *impotenza* della Società a far succedere la pena al delitto, *dopo* ch' egli è consumato: ma ad un tempo stesso noi abbiamo soltanto *supposta* tale impotenza, cioè a dire, l' abbiamo considerata come *ipotetica*. Ora chieggo, se esaminando le circostanze *reali* di una vivente Società, e misurando la estensione della *cognizione*, e delle *forze*, che la Natura diede veramente agli uomini nello stato presente, questa ipotesi divenga verità *di fatto*.

§. 762.

Un facinoroso non può andare esente da castigo, se non o perchè la podestà punitrice non *vuole*, o perchè non *può* punirlo.

La *prima* di queste cagioni lungi dal somministrare verun *diritto* ad aumentare la pena, ella è per lo contrario per se stessa *viziosa*,

nociva, ed ingiusta. La Società è in *dovere* di punire ogni sorta di delitti ( §. 744. ). Il massimo suo *interesse*, che è quello di coordinare tutti i suoi atti al bene di tutto l' aggregato, le detta la vigilanza reprimente di tutte sorte di delitti.

Il grido della Filosofia di *tutti* i secoli i più illuminati, e di tutti i buoni governi fa altresì un eco concorde a questa massima.

§. 763.

Dalla violazione di questo dovere nascono gli infiniti *modi*, onde ne' mal diretti governi vengono protetti i delitti e agevolata l' impunità.

Impunità *voluta*, ed amministrazione *tirannica* è quella ove l' astuto e ferreo Cortigiano, che ha rovinato un emolo colla calunnia; un tutore senza pietà e senza coscienza, che ha dilapidato il patrimonio del pupillo affidato alla sua onestà; un venale magistrato e concussionario, che ha venduta la giustizia, ed ha estorto il denaro del debole; l' avido usurajo, che ha smunto le fortune de' privati; un libertino che ha turbato il riposo delle famiglie, violandone l' onore: un perfido Generale, che ha sagrificata la gloria della sua Patria, profuso il sangue di tanti prodi Cittadini, compromessa la sicurezza della sua Nazione; il Negoziante che con una nefanda prevaricazio-

ne, tradita la fede al suo Sovrano, immolò il destino del Trono, e la futura pace della Nazione intera, redimono sotto gli auspicj di un Buffone di Corte, o di una Favorita quella vita, che doveva essere o spenta da un capestro, o troncata da una spada, o almeno tratta fra le fatiche e le ignominie di un ergastolo, o di una galera, o chiusa fra gli orrori di un carcere perpetuo.

## §. 764.

Peggio sarebbe se il delitto fosse provocato dalla dissociazione degli interessi, e da bisogni eccitati violando i rapporti della giusta eguaglianza. E' chiaro, che volendo in vista dell' impunità derivata da siffatti vizj di governo, punire l' *attentato*, onde prevenire l' esecuzione completa del delitto, la pena, lungi dall' essere veramente *necessaria* (§. 470.), sarebbe all'opposto per molti aspetti *tirannica*.

I. Ella lo sarebbe in se stessa come soltanto *non necessaria*. A proscrivere come *illegittima* la pena basterebbe, ch' ella fosse dettata soltanto o da un *errore*, pel quale ella fosse stimata necessaria mentre nol fosse veramente, ovvero benchè infatto risultasse necessaria, pure ciò derivasse da un aggregato di circostanze, benchè per se stesse innocenti, ma tuttavia in origine fattizie da cui emergesse la *necessità* di punire.

E' manifesto, che la *combinazione*, potendo essere perciò stesso o cangiata, o totalmente impedita da un miglior ordine di cose, o *dipendendo* dal *potere* stesso delle leggi, il toglierla, non sarebbe veramente che *fattizia* affatto; e perciò *non* sarebbe veramente necessità.

§. 765.

Dunque la pena, che ne emanasse, sarebbe *ingiusta*.

§. 766.

II. Ma ciò non basta. Volendo da una parte lasciar sussistere un *abuso*, sorgente funesta di atti infestanti la pubblica, e la privata libertà, nè volendoli frenare con una valida riforma, che ne tronchi la prima *radice*: e dall' altra volendo far arretrare l' urto di questi stessi atti con una pena *preveniente* la perfetta loro commissione, oltre il non appoggiare la pena con una vera necessità, le si darebbe un' origine per se stessa *viziosa*, e funesta.

§. 767.

III. Ma ciò non basta ancora. La protezione, che il delitto ritroverebbe nelle sue *conseguenze*, la ritroverebbe perciò stesso assai più agevolmente ne' suoi *principj*.

Quindi la pena in que' *pochi*, ne' quali cadesse, supposta anche giusta, rendendosi *inefficace* a produrre i beni dell' *esempio*, cioè il terrore *coibente* il delitto negli *altri* uomini, acquisterebbe un *terzo* carattere d' ingiustizia (§. 403. 421.).

§. 768.

Dopo ciò sono in diritto di affermare, che la *cagione* dell' impunità, in vista della quale diviene lecito l' uso d' una pena qualunque, sia ella susseguente, o precedente alla consumazione del delitto, deve essere *non* votata, nè fattizia, ma bensì una *reale* impotenza ad impedire *altrimenti* la di lui commissione: impotenza risultante da una combinazione di cose per sè stessa *vera*, e *legittima*, e i di cui risultati siano superiori, e *indipendenti* dal potere umano.

Negli antecedenti raziocinj noi avevamo tacitamente *supposto*, ma non provato questo principio.

§. 769.

Ciò posto, e fissato così l' *oggetto* delle nostre ricerche, chieggo io: può egli avvenire, che in una Società ben costituita, e le di cui parti tutte siano ripartite, ed ordinate

giusta l' *unico* modello *legittimo*, conforme alle leggi morali di Natura ( §. 560. ), e il quale *solo* perciò può render giustamente utili quegli atti, e quelle provvidenze, le quali sono necessarie al mantenimento dell' ordine di già introdotto dalle umane *istituzioni* ( §. 213. 214. ); può egli, dico, avvenire, che esistano dei casi, ne' quali le forze umane *non* bastino a punire il delitto *perfezionato*, onde sia d' uopo anticiparne la pena sul *tentativo*?

## §. 770.

Quando non v' è o classe, o corpo morale, o uomo veruno più forte delle leggi; quando il potere esecutivo veglia esattamente sulla condotta de' cittadini, senza però violarne la giusta libertà; quando la Nazione è illuminata dall' istruzione, animata co' premj, guidata dall' opinione, avvezzata coll' educazione, elevata dalla Religione, protetta dalla forza pubblica al di dentro, e dall' armi al di fuori, una tal Nazione può superar tutte le resistenze *particolari*, e sorprendere le trame de' facinorosi. Come può ella dunque temere il caso di questa impotenza?

Egli è chiaro, che la Società è *in dovere* in vista della sua preservazione di porre in opera tutti questi espedienti ( §. 744. ) prima di procedere all' uso della pena ( §. 486. ),

e se il deve, detti spedienti debbono necessariamente *supporsi* di già impiegati nell' ipotesi, che esaminiamo ( §. 768. ).

§. 771.

Un' altra osservazione è necessario di premettere, prima di rispondere direttamente alla quistione propostaci.

Essere *più forte* della podestà punitrice — sottrarsi alla di lei vigilanza, talchè non possa giungere *a cognizione* del *misfatto* — sottrarsi alla sfera del di lei potere, talchè, anche sapendo il delitto, non possa *impossessarsi* del delinquente, e sottometterlo al castigo, ecco tutti i *modi possibili*, mercè i quali il facinoroso può di fatto andare esente da pena.

§. 772.

Ora esaminando lo stato di una ben ordinata Società, tutti gli annoverati *mezzi* d' impunità si possono eglino verificare?

*Il primo modo* di sfuggire la pena del delitto perfezionato, essendo quello, per cui il delinquente diventa *più forte* del potere esecutivo delle leggi, pare che possa aver luogo nei delitti di congiura, e di *prodizione* contro dello Stato, di usurpazione fatta da un privato del potere sovrano, di sedizioni de' partiti,

di rivoluzioni promosse da una Società particolare, onde cangiare la costituzione del Governo; in breve in tutti i veri delitti di *maestà* di prima classe.

§. 773.

In essi l' *interesse* a perfezionare il delitto è *massimo*, quando si faccia soltanto succedere la pena al delitto *consumato*.

Il raziocinio, che il Sig. Renazzi mette in bocca a Catilina, è del tutto conseguente: o che la congiura divulgherassi prima che sorta il suo effetto; e in questo caso, per avere io solamente *tentata* di sovvertire la Repubblica, sarò considerato esente dal delitto di ribellione, e ne sfuggirò la pena: o che mi si concederà tempo a condurre a fine la congiura ed allora io sarò tanto forte, che non fia, ch' io debba temere cosa alcuna dall' eloquenza e da' suggerimenti di Cicerone, e dalla forza e dall' armi di Antonio.

§. 774.

Dunque in questi delitti il tentativo merita una pena *eguale* del delitto consumato (§. 741. 753. 755.) (a).

(a) *Il Filangieri ragionando di questi delit-*

# CAPO VII.

## CONTINUAZIONE.

### *Dell' impunità nata dall'occultazione del delitto.*

### §. 775.

Il fine della pena non è di aspettare, che il delitto venga commesso affine di avere indi il piacere di punirlo; ma bensì di porre un *freno*, affinchè non venga effettuato (§. 395.).

Lo spazio adunque, sul quale deve cadere la di lei forza, è quello, che *precede* la di lui consumazione (§. 423.). Il frutto di lei è la tranquillità, e l' astinenza dal misfatto.

Ciò posto, egli è chiaro, che l' *interesse* della pena, dovendo agire sull' *esecuzione* criminosa, deve o arrestarla, o interromperla almeno.

---

*ti, e delle pene loro proporzionate ha dimenticato affatto di avvertire, che il nudo loro* tentativo *deve punirsi quanto il delitto consumato* (Scienza della Legislazione Lib. IV. Part. II. Cap. 46.). *Ciò non deve recar meraviglia, perchè gli mancava il filo, ond' essere guidato a questo risultato.*

Ora, chieggo io, ne' delitti, i quali per natural legge sono più degli altri *difficili* a scoprirsi, quante *più* parti dell' *attentato* si sottraggono alla pena, non si lasciano forse tanto *maggiori* incentivi alla audacia criminosa? ( §. 743. ) E quindi non prestasi egli una *maggiore* facilità, ed un più vivo *interesse* a condurlo a fine? Ed all' opposto sottomettendo gli atti *tutti* esecutivi di simili delitti a grave, ed a maggiore pena degli altri attentati de' delitti palesi, non si accresce egli la *difficoltà* al malvagio, onde consumarlo? Non si ingerisce forse un timore *efficace* a contenerlo?

Esaminiamo amendue questi aspetti d'onde ineluttabili, deve risultare la *necessità* della pena, e quindi la giustizia del grado *maggiore* d' intensità di lei annessa all' *attentato*, che noi progettiamo di stabilire per questi casi.

## §. 776.

Prima però di un tale esame è mestieri di fare dell' altre ricerche. E' necessario di scoprire prima *fino a qual segno*, atteso i rapporti *naturali* delle cose, e delle *circostanze* del sistema sociale, possa giugnere l' avvedutezza della Società a scoprire, ed a prevenire i delitti i più occultabili. Da ciò risulterà evidentemente, *fino a qual segno* giugner possa la Insinga de' facinorosi a celarsi alla vigilanza del

Governo, e de' privati occupati a prevenire, o a scoprire i misfatti.

§. 777.

In generale esaminando la *natura* delle cose, è chiaro, che tutti gli *Indizj* veramente comprovanti l'esistenza di un delitto presi nella loro *realità* non possono essere, che atti liberi, ed *esterni* ingiustamente nocivi, coi quali il delitto stesso si eseguisce ( §. 538, 543. ) in quanto vengono a certa *cognizione* altrui.

§. 778.

E' vero, che gli indizj *susseguenti* all'atto fanno anch' essi *prova*; ma è ben chiaro, che a ciò non riescono, se non perchè fanno naturalmente *supporre* l'esecuzione precedente di lui; cioè a dire l'esistenza di *atti* precedenti fisici ed esterni capaci a recare il male ingiusto di già *seguito*.

Ond' è che quelli, che formano la base fondamentale, e l'*essenza* stessa della prova del delitto, sono gli atti *costituenti* l'esecuzione di lui. Gli altri per esserne la *conseguenza* non provano, che per *connessione*. — Tutti questi atti gli appelleremo *mezzi di esecuzione*.

§. 779.

Dato adunque, che i mezzi di esecuzione possano riescire veramente *occulti*, si rende anche occulto l'*autore* del delitto. — Dunque egli ne può godere i frutti *senza tema*. Chi infatti potrebbe accertare la podestà punitrice, che *un tal uomo* ne fu colpevole?

§. 780.

Dato adunque, che il delinquente vegga questa possibilità di occultarsi, la *probabilità* di sfuggire la pena lascierà tutto il vigore all'*interesse* criminoso ( §. 740, 741, 742 ).

§. 781.

Ma è cosa evidente, che perciò appunto, che detti atti, in chi li commette, sono necessariamente *esterni*, e che vanno a recar guasto agli oggetti utili altrui del pari esterni, e fisici ( §. 540. ), sono di lor natura *visibili*, e cadono sotto la sfera de' sensi.

Dunque di lor *natura*, e per combinazioni spesso imprevedute al malvagio possono venire *scoperti*.

Dunque attesa l'indole delle cose il facinoroso *non può* essere veramente *sicuro* di rimanere *occulto*.

§. 782.

Dunque non gli avanza altra *lusinga* di occultarsi, se non quella, che viengli somministrata dalle *circostanze* sociali.

Ora, chieggo io, fino a *qual segno* può con ragione giugnere questa fiducia?

§. 783.

Se la Società, ed i membri di lei vegliassero *incessantemente* alla difesa de' loro diritti in tutti i punti dello spazio, e del tempo, o che si renderebbe sempre *impossibile* a nuocere anche occultamente, o almeno si farebbe che ciò accadesse assai *di rado*. Ma è dessa *possibile*, e *giusta* questa incessante ed universale vigilanza?

§. 784.

Scorriamo con uno sguardo rapido una Società, ed i principali di lei rapporti.

Le *private*, e domestiche situazioni si presentano le prime, come le più famigliari, e note ad ognuno. Eccettuati quegli atti, e quegli oggetti, su de' quali personalmente, e *direttamente* ognuno può vegliare, ed eccettuato il *tempo*, nel quale ciò fare si può, vi sono pure molti altri *oggetti*, che evvi assoluta necessità di affidare all' *altrui* vigilanza, ed altri atti, ch' è

mestieri commettere all'*altrui fede*. L'uomo non può ad un tempo stesso essere *presente* in più luoghi, nè sempre vegliare anche su quelle cose, che lo toccano davvicino.

§. 785.

Quanto più cresce l'altezza della sua dignità, lo splendore dell'opulenza, l'estensione del potere, tanto più *cresce* il numero, e l'estensione degli oggetti utili, la conservazione, e indennità de' quali, importando al ben essere privato, ne richiamano tutta la *vigilanza*. Ma altresì si fa sentire tanto di più l'*impotenza* dell'individuo ad estendere le sue cure su di essi; e cresce del pari il *bisogno* di giovarsi dell'opera *altrui*.

§. 786.

Quindi sotto il *segreto*, e la confidenza si possono commettere molti delitti, che sortano un esito *felice*, i quali quantunque in seguito si scoprano, pure ciò può addivenire assai tardi, e in tempo che la fuga, o altri mezzi pongano il delinquente *al coperto* del rigor della pena. Allora egli è evidente ch'egli *temer* non dee le conseguenze del suo delitto, e che la lusinga dell'*impunità* sorge ai confini della completa esecuzione, giovata dal segreto, e dalla

confidenza, che cuopre le tracce per le quali egli s' incammina a consumarlo.

§. 787.

Dalle parti dell' aggregato sociale, e dagli affari de' privati passiamo al corpo *intero*, ed agli affari *pubblici*. Tutto quello, che riguarda l' amministrazione politica, economica, militare, religiosa, gindiziaria ec. di una Società, o dei corpi morali, che la compongono, non deve egli finalmente riposare sulla sola *fede dell' altrui* probità? Non vi deve egli essere un *confine* ed utile e giusto, al quale la vigilanza deve arrestarsi; e che sarebbe *impossibile* oltrepassare? E se si oltrepassasse, non si scolvolgerebbe forse ogni buon ordine di Società? Se voi impiegate una *parte* per invigilare sull' altra, non dovete voi *affidare* a quella che voi impiegate la tranquillità, e la sicurezza, che esigete dall' altra? Pressochè in tutte quelle persone, e in tutti quegli ufficj, de' quali poco fa femmo parola (§. 763.), si verifica il caso della *necessità*, che stringe il Governo di riposare sull' onestà, e sulla retta condotta di persone *private*.

Ora in tutte queste posizioni quanti *delitti* possono ascondersi o in un perpetuo *segreto*, o almeno fino a che vengano *consumati* in guisa che assicurino l' impunità al loro autore?

§. 788.

Ne' limiti *indefiniti* dell' arbitrio, ove i doveri, e i diritti dell' amministrazione de' pubblici affari non vengono nè esattamente fissati, nè distintamente circoscritti, quanti motivi di *scusa*, e di *discolpe* non si apparecchiano a chi ne presiede al reggimento?

Quindi di passaggio è bene di osservare, quanto il buon ordine pubblico richiegga, che in ogni ordine di uffici, di cariche, e di dignità siano *fissate* le facoltà, a norma delle quali ognuno debba reggersi, ed amministrare.

§. 789.

Un' altra osservazione, che giova incidentemente di fare, ella è, che la *confidenza* sociale sulla onestà, e sulla condotta altrui, e la *sicurezza* dai mali che ne possono derivare, tutta è appoggiata, e corroborata dalla *certezza* della legge generale dell' *interesse* personale. Infatti si sente tutto dì, che intanto si affida, e si riposa sul carattere di un uomo, in quanto si suppone, che operando secondo certi dettami in lui conosciuti, sarebbe *moralmente impossibile*, ch' egli se ne dipartisse (V. §. 464.).

§. 790.

Ma *oltre* i rapporti che passano fra privato e privato, e quelli che l'aggregato ha con se stesso nell'amministrazione pubblica, evvi una *terza* classe di rapporti, che il Governo sostiene con ogni *famiglia*, e con ogni *individuo* ( §. 208. ).

Ora anche qui avvi un *confine*, che i diritti fondamentali e primitivj del patto sociale fra l'aggregato intero e le di lui parti ( §. 200, 209. ) non permettono di violare. Il bene stesso della Società, la quiete pubblica, la confidenza, ed il riposo privato del pari il vietano. La pubblica vigilanza, ed ispezione sugli affari privati deve dunque *rispettare* un tal *confine*. Ma quale egli è?

§. 791.

Le leggi, dice ottimamente il Filangieri, non dovrebbero *mai* penetrare nelle mura *domestiche*. L'ordine pubblico, la tranquillità privata, la sicurezza del cittadino richieggono, che la legge non cerchi di voler *tutto* sapere, di voler tutto vedere. Esse esigono, che l'autorità si *fermi* innanzi la porta della sua *casa*: che rispetti quest'asilo della sua pace, e della sua libertà: che non cerchi d'indagare i suoi pensieri: che lo consideri come innocente, an-

corchè reo, purchè il suo reato non si manifesti (*a*).

E' vero, che avendo indizj, che nel seno di una famiglia, e nel segreto delle domestiche mura si ordisca qualche cosa di contrario al ben pubblico, o privato, la pubblica podestà ha diritto, ed interesse di venirne al chiaro. Quindi le ricerche, le perquisizioni, e le esplorazioni d'ogni genere a lei divengono mezzi *necessarj*, e perciò giusti, e doverosi ( §. 221, 224, 227. ), affine di porsi in guardia, e di respingere ogni sinistro evento derivante dall' altrui scelleratezza.

§. 793.

Dunque allora è cosa importante, ed altresì un *dovere* in lei di esercitare la più assidua, e circospetta *vigilanza* su de' privati cittadini.

§. 794.

Ma è ben altra cosa il dire, che avendo argomenti, onde diffidare degli andamenti d' un privato, sia utile, e giusto lo spiarlo fin entro il segreto della sua casa, dal dire, che sia

---

(*a*) *Scienza della Legislazione Introduz. Prospetto del Lib. V.*

acconcio, e giusto il farlo *per sistema*, abbiasi o no sospetto della di lui reità.

§. 795.

Le cure, e la vigilanza pubblica debbono tendere ad *allontanare*, o a rimediare ad *un male*, non mai ad impedire o a togliere un bene (§. 192, 193, 194, 200, 557, 558.). Ora una esplorazione fatta per *assoluto* sistema è cosa oltraggiosa alla *privata libertà*: ella pone in un *costringimento* ingiusto il cittadino. Quante azioni altrui non nocive, e perciò socialmente *lecite* (§. 550, 569.) sarebbe egli costretto ad ommettere, in vista di questa odiosa esplorazione? Perciò la libertà giusta individuale non sarebbe ella violata? Quanta inquietudine, e quanto movimento nel Governo! Quanti immensi, e mal sicuri dettaglj, quante persone, quante spese gravose impiegate in simile inquieta, ed abborrita amministrazione!

§. 796.

Io non insisto assai su di questo soggetto. M'astengo dal salire fino a' primi principj dell' *unione* sociale, co' quali dimostrare io potrei, che la libertà domestica è uno di que' diritti, che la Società può bensì *modificare* negli effetti esterni, come quelli della libertà individuale,

del dominio, e della difesa ( §. 191, 210. ), ma ch' egli è tanto *proprio* dell' uomo, ed *anteriore* alle fattizie umane istituzioni, quanto lo sono tutti gli enunciati diritti ( §. 126. fino al 134, 190. ); che anzi la libertà *domestica* non è che un modo di essere della libertà *naturale*, non donata, ma solo *modificata* dalle circostanze sociali.

§. 797.

Conchiudiamo. O che un privato attenta contro oggetti, e contro a persone poste *fuori* della di lui casa, ed allora egli cade sotto alla *pubblica* vigilanza, perchè deve neoessariamente uscire dai confini, ch' ella ama, e deve rispettare.

§. 798.

Si noti, che in questo caso egli non può nuocere, se non spandendo *al di fuori* la sua malvagità.

Dunque se la pubblica podestà rispetta il segreto domestico, astenendosi dal penetrarvi quando le manchino *in fatto* gli argomenti di timore ( §. 792, 793, 794. ), non può perciò stesso violare con tale procedere la comune *sicurezza*.

§. 799.

O che il facinoroso componendo una data famiglia, o unione domestica, attenta contro oggetti, e persone, che la compongono, ed allora subentra il diritto di *difesa* de' privati loro competente in *mancanza* di quello di tutto l'aggregato (§ 351.). Così *preservata* viene la famiglia, e gl' individui che la compongono dagli attentati della malvagità.

Ciò si eseguisce tanto *più* attivamente, ed esattamente di quello che far potrebbe la forza *pubblica*, quanto più l'interesse personale che viene minacciato, è più forte, attivo, e vigilante di quello che altri possono assumere in favore di un terzo, e quanto *minore* è la distanza, che passa fra l'offensore che attenta, e l'offeso, che veglia alla propria indennità.

§. 800.

E' ben vero però, che la forza pubblica implorata dal cittadino deve accorrere al di lui soccorso (§. 221, 224, 227.), e che a lei *sola* è riservato lo stabilire e l'infliggere la pena (§. 394.). Rammenti il Lettore, che qui noi ragioniamo soltanto dei confini della *vigilanza* contro i delitti, e non dell'esercizio delle pene.

§. 801.

Dunque esaminando la Società sotto di questo terzo aspetto, non risulta altrimenti da lui un *nuovo* campo all' occultazione di nuovi delitti ; ma bensì tutti i risultati risolvonsi sulle sole *private* circostanze, che osservammo le prime ( V. §. 784, 785, 786. ).

## *CAPO VIII.*

### *Principj filosofici intorno alle pene de' tentativi di que' delitti, che più degli altri sono* difficili *a scoprirsi.*

§. 802.

Esaminando i rapporti delle cose che abbiamo sott' occhio, noi abbiamo ritrovato che la pena, oltre essere proporzionata alla forza dell' interesse, che spinge al delitto, svegliata dal sentimento dell' utile che da lui ne può derivare, deve inoltre essere proporzionata alla *lusinga* di sfuggire la pena contro di lui statuita. Ora ne' delitti, che più degli altri possono *occultarsi*, la lusinga dell' impunità non può nascere che dalle circostanze dello stato *reale* delle cose, e dalle combinazioni

sociali, come abbiamo osservato (§. 776.). Noi abbiamo e le une, e le altre in generale esaminate.

Da ciò risulta I. che agli scellerati non toccò in sorte l'anello di Gige, onde ascondere *certamente* la mano che opera il misfatto; ma bensì ogni attó, col quale il malvagio tenta di eseguirlo, può di *natura sua* cadere sotto alla *comprensione* altrui, e palesarne l'autore (§. 781.).

§. 803.

Risulta in II. luogo, che veramente vi sono de' delitti, i quali, attese le *circostanze* sociali, possono a preferenza di molt' altri rimanere *occulti* (§. 784, fino a 796.); ma ad un tempo stesso risulta, ch' evvi anche più d' una semplice, e nuda *possibilità* fisica a scoprirli, e che spesso cangiandosi i rapporti fra il facinoroso e la Società, il misfatto può essere *scoperto* agevolmente; onde la di lui occultazione non è effetto che dell' *accidente*. La vigilanza e la difesa della Società e de' privati che sono interessati a vegliare all' immunità degli oggetti de' loro diritti, sono cose che *compromettono* sempre la *sicurezza* del delinquente (§. 798, 799.).

§. 804.

Può adunque e deve il facinoroso, attesa la *natura* delle cose e delle *circostanze* dello stato sociale, temere di essere *scoperto* ad ogni atto, con cui incomincia ed innoltra l'esecuzione criminosa.

§. 805.

Ma se ne' delitti, i quali di lor natura, o per le sociali situazioni sono più degli altri difficili a scoprirsi, l'*attentato* non venisse sottomesso a pena, e ad una pena *maggiore* di quella de' delitti palesi, non si presterebbe egli allo scellerato una facilità *maggiore*, ed un *più vivo* interesse a condurlo a fine?

Ecco il discorso, che in quest'ipotesi egli fare potrebbe: La maniera colla quale si può perfezionare il delitto ch' io vo a commettere, è per se assai *occulta*. Quindi posso bene arrischiarmi a tentarlo, perchè è più *probabile* ch' io possa riescirne felicemente, di quello ch' io vada ad incontrare male alcuno.

Sono poi ben felice, perchè io non debbo temere che nulla, o poco pel *tentativo*. Giacchè o ch' io vengo, per accidente, scoperto *avanti* di condurlo a fine, ed allora il male che mi sovrasta è *nullo*, o assai *piccolo* in confronto del bene, che tento di procacciarmi:

O ch' io non vengo scoperto, come ho fondamento di sperare, ed allora *dopo* di avere condotto a fine il mio delitto, posso rimanermi sicuro, perchè non rimangono traccie *precedenti* ch' io ne sia stato l' autore.

## §. 806.

Ne' delitti *palesi* l' unico sentimento che può rendere audace taluno a tentarlo, è la *fiducia* di avere *tempo*, e maniera, onde *scampare* dalle mani del potere esecutivo. Ma il timore delle Leggi, la certezza di essere additato reo, d' incontrare l' infamia, che perseguita da se sola, e punisce il malvagio anche nel silenzio, e nell' indolenza del Governo, il pericolo di subire l' ira della parte offesa, i disagi di una vita errante, e sempre inquieta, e mill' altre appendici di questa natura agiscono sull' anima del delinquente, e sono valevoli spesso a respingerlo dal misfatto; e segnatamente quella classe di persone, che per la loro situazione, educazione, e principj sono in ispecial modo sensibili all' apprensione degli annoverati inconvenienti. Ma ne' delitti *occulti* si può egli riuscire di contrapporre alla passione criminosa tutte queste forze combinate? E' chiaro, che in essi verun uomo, *non*

*può* fondatamente tali cose temere. ( V. §. 784. fino al 789. ).

§. 807.

Mi si dirà che se può accadere, che l'attentato venga scoperto, per esser egli di natura sua atto fisico, ed esterno, egli può benanco *far prova* dell' *esistenza* del delitto consumato.

Ma che perciò? Se di questa riflessione si volesse far uso onde *esimere* l' attentato de' delitti occulti dal rigor della pena, e da una pena assai *più grave* di quella de' delitti palesi, si cangierebbe affatto lo stato della quistione; diciam meglio allegherebbesi una cosa *inutile* al presente caso.

§. 808.

Imperochè, se un atto non si può nella legislazione penale valutare se non in quanto fa *prova* dell' esistenza d' un delitto consumato, perciò appunto deve necessariamente supporsi, che l' *attentato* non siasi arrestato entro i suoi confini, ma bensì che il malvagio abbia trascorso a recare il danno ingiusto del delitto *perfetto*.

§. 809.

Dunque s' egli non si voglia *punire* fuorchè in questo caso, egli non si vuole punire se non quando non è realmente *più* attentato.

§. 810.

Dunque dal momento che la deliberazione criminosa s' incomincia a manifestare, fino al punto che spingesi alla consumazione, si lascia *libero* il freno alla malefica attività dello scellerato.

§. 811.

Dunque in que' delitti che di lor *natura* più degli altri sono *occultabili*, la Società non è abbastanza difesa dell' uso della pena *susseguente* alla consumazione del delitto, ma anzi all' opposto lo agevola e favorisce.

§. 812.

Diremo adunque, che sia cosa utile e giusta di sottomettere *tutti* gli atti esecutivi di simili delitti a grave ed a maggior pena degli altri attentati dei delitti palesi? — Ecco l' altro aspetto che si proponemmo di esaminare ( §. 775. ).

## §. 813.

Ma qui sento che mi si potrebbe obbiettare, che annettendo una pena all'attentato, si rende il delitto di una scoperta difficile assai *più* che lasciandolo o impunito, o soggetto a più leggiera pena. Imperocchè si aumenta l'interesse del facinoroso a studiare ogni mezzo onde sfuggire un male o assoluto, o relativamente più grave dell' interesse che lo allettava al delitto.

Dunque sembra, che coll' uso di questa pena vengasi in tal qual guisa ad esporre a *maggior rischio* la sociale sicurezza.

## §. 814.

Ma io, rispondo primieramente, che nell' occultazione evvi un confine cui è *impossibile* al facinoroso d' oltrepassare ( §. 802. ).

Dunque giunto ad esso, qualunque di lui sforzo sarebbe *vano* per ascondere le opere della sua malvagità.

La sociale *sicurezza* non potrebbe adunque dalle speculazioni e dal segreto del malvagio essere, per una misura *indefinita*, compromessa e violata.

§. 815.

In 2. luogo io dico, che anche non annettendo una pena all' attentato, ma serbandola al solo delitto consumato, egli spingesi alla *massima* sua occultazione. Non è egli chiaro, che il malvagio sente di dover seppellire nel più cupo secreto *tutta* la *traccia* di quegli atti, che possono scoprirlo reo? (§. 777, 778, 779.).

Dunque, anche col punire il solo delitto *consumato*, egli ha tutto l'interesse di occultare anche l'*attentato*.

§. 816.

*Aggiungendo* adunque ne' delitti più degli altri occultabili una pena all' attentato, o aggravandola, non si arreca un nuovo *nocumento* alla pubblica, o privata sicurezza.

§. 817.

Ma se all' opposto egli si lascia o esente, o meno aggravato di castigo, si lascia al facinoroso, io lo ripeto, l'adito *aperto*, e vivo in lui l'*interesse* ad arrischiarsi a tentare l'esecuzione del delitto, ed a provarsi se gli possa riescire affatto occulto. L'evento, qualunque siasi, non compromette mai: perchè o che riesce a seconda de' suoi voti, ed egli va im-

punito; o che nel frattempo dell' esecuzione incontra d' essere scoperto, ed egli è del pari o salvo, o assai poco sciagurato in confronto del bene ch' egli sperava (§. 805.).

Laonde è d' uopo precludere questo *adito*, e togliere questo giuoco di sorte, il di cui pro' e contra è sempre *favorevole* al reo.

§. 818.

Ora a ciò si riesce annettendo all' attentato una *grave* pena della specie medesima del delitto consumato. Imperocchè, così facendo, l' atto, il di cui evento qualunque si fosse, riesciva favorevole al reo, gli presenta nel caso della scoperta precedente alla consumazione del delitto una pena *certa*, e proporzionata all' interesse, che lo spinge ad operare il misfatto. Ad *ogni atto* deve tremare d' incontrare quella pena, che serbata viene al delitto, colla sola differenza di qualche piccola gradazione, come in appresso spiegheremo. Quindi *ogni atto*, segnato dall' *incertezza* a sfuggire la pena (§. 804.), va accoppiato dal *terrore* d' incontrarne la severità.

Dunque così il delitto fino nel suo *incominciamento*, ed in ogni momento de' suoi *progressi* incontra delle *difficoltà*.

§. 819.

Ora quanto ciò è utile ed *efficace* a respingere taluno dall' eseguire un' azione! Chi conosce il cuore dell' uomo ben sa che spesso egli delibera qualche cosa, da cui anche ne può derivargli qualche *male*. Ma egli sa altresì, che, fino a che vede le cose in una certa *distanza*, può andare o in tutto, o in parte sgombro da tema. Ma posto indi all' *atto* la vista vicina de' mali, che fannogli appendice, svegliano in lui fremito e timore. L' immaginazione meno sopraffatta dall' aspetto favorevole degli avvantaggi che l' eloquenza della passione, e l' illusione dell' immaginazione dipingevano e promettevano sceveri da dispiaceri, e da sciagure, ovvero presentavano accompagnati bensì da qualche nocumento, ma però posto in tale distanza, che ne rendeva attenuata l' apparenza ed affievolita l' energia, l' immaginazione, dico, allora dà luogo alla forza della *realtà*. Lo scellerato sente impensatamente raffreddarsi in petto l' entusiasmo del delitto, per dar luogo al terror salutare della pena, talchè a proporzione che più lungo è il cammino, per cui deve innoltrarsi, onde giugnere fino al compimento del suo delitto, egli vede stendersi avanti a lui una serie più *lunga* di momenti e di pericoli, ognuno de' quali gli presenta l' avvicinamento della podestà esecu-

trice, e la sanzione tremenda delle leggi che gli sovrasta inesorabile per gettarlo fra gli orrori della schiavitù, o dell'indigenza, o per inviarlo ignominiosamente ad un patibolo.

§. 820.

Dal fin qui detto adunque risulta essere non solo cosa utile, ma veramente *necessaria* il sottomettere a pena gli atti *tutti* esecutivi di que' delitti, che *più* degli altri sono occultabili.

§. 821.

Soddisfatto così ad ambe le ricerche che altrove si proponemmo, passiamo a fissare quali debbano essere i gradi di intensità di queste pene.

# CAPO IX.

## CONTINUAZIONE

*De' gradi delle pene degli attentati de' delitti di* difficile scoperta.

§. 822.

La pena dell' attentato viene sempre in *supplemento* di ciò che manca all' efficacia della pena del delitto consumato ( §. 727, 728, 729. ).

Dunque la *forza* dell' interesse del facinoroso ad incominciare, e a proseguire il delitto deve calcolarsi a *fronte* degli ostacoli, o della facilità, cui la pena del delitto consumato può opporre, o rispettivamente lasciare al suo mal talento.

§. 823.

Questo interesse scellerato *cresce* a proporzione, che l' attentato s' *innoltra* verso la perfezione del delitto ( §. 655, 682, 695, fino al 698. ). Deve dunque del pari crescere la *pena* a proporzione che l' attentato si fa più *prossimo* ( §. 654. ) alla consumazione: e sarebbe *ingiusto* il violare questa legge di gradazione ( §. 424. ).

§. 824.

Questa economia *graduata* di pene sulle *parti diverse* dell' attentato, quanto sarebbe *utile*, e perciò conforme alla sana Politica, altrettanto sarebbe *nocivo* il sovvertirne l' ordine.

Ne' punti diversi dell' attentato si verifica un *grado* diverso d' *interesse* impellente al delitto come poco fa si è detto; e ne' punti diversi dell' attentato si verifica che l' uomo deve avere nella pena un freno *maggiore* per non commettere l' atto che vieppiù si *approssima* alla consumazione del misfatto.

§. 825.

Ciò non basta. In ogni punto più innoltrato dell' attentato se la Legislazione deve opporre un ostacolo più forte ai progressi di lui, deve anche offrire un motivo di *pentimento* al reo, onde ritirarsi dai primi passi ch' egli mosse nella via del delitto. Ora questo non si ottiene solamente in proporzione dello spavento di una maggiore pena annessa all' atto ulteriore non peranche eseguito, ma altresì in ragione dell' *interesse* che uno ha d' incontrare la sola pena dell'atto già commesso, esaminando, e combinandolo co' suoi bisogni, colle sue inclinazioni, e colla sua attuale situazione. Spieghiamo estesamente tutto questo.

§. 826.

Ella è regola di giustizia, e di politica, di guardarsi d' *impegnare* il facinoroso a proseguire un misfatto mercè una mal intesa economia penale.

Se un uomo che vede un nemico alle spalle risoluto di ucciderlo, si getta in un fiume per tentare di salvarsi a nuoto, credete voi che lo farebbe egualmente, se si lusingasse di poterlo vincere colla forza, o colla pietà, ovvero di subire soltanto qualche percossa?

Il timore di affondare nell' onda nell' un caso è *meno* possente del timore di una *certa* morte delle mani del suo feroce, e più forte persecutore, perchè presenta la *possibilità* di scampare la vita col nuoto.

Ma nell' altro caso questa lusinga sarebbe *meno* determinante, se a fronte le si ponesse l' altra *lusinga* d' incontrare col suo nemico un male certo bensì, ma in se stesso *minore* del male incerto, ma in se *massimo* di annegare.

§. 827.

Applichiamo pertanto l' esposta legge con cui agisce il cuore umano al nostro proposito. E' cosa ben naturale, e confermata dall' esperienza, che l' *incertezza* di poter riescire, ed il *timore* di essere scoperto, agiscono *sempre*, o

più, o meno sull' anima di un uomo nell' atto di commettere un misfatto. Egli è *maggiore*, o *minore* a proporzione che i mezzi ch' egli sceglie gli sembrano più o meno *efficaci*, o più o meno segreti (§. 779, 780, 803, 804, 818.).

## §. 828.

Questo *timore* non è precisamente, e direttamente quello della *pena*, ma piuttosto una *modificazione* di lui indotta dalle circostanze, che possono più o meno lusingare di *evitare* qualunque funesta conseguenza derivante dall' azione criminosa.

Egli è in ragion *composta* della grandezza della pena, della forza resistente, e della sicurezza maggiore, o minore che il facinoroso sente potersegli opporre onde difficoltargli, o agevolargli l' esito felice del delitto. Se eccettuiamo un forsennato o per carattere, o nel momento del delitto, ogn' altro uomo che usa di ragione, non può andare incontro ad un male conosciuto *certo*, *inevitabile*, e la cui intensità sia atta per se stessa ad *ammorzare* tutto il piacere che da un determinato atto gli poteva derivare.

§. 829.

Dunque è *d'uopo* di fare in guisa, che l'accennata modificazione di timore *superi* sempre di forza l'interesse del facinoroso ad innoltrarsi nell'esecuzione del delitto.

§. 830.

Ma se dalla gravezza della pena del delitto consumato fino a quella che si stabilisce contro dell'incominciamento dell'attentato *non* si serbasse una *graduale* proporzione, si potrebbe ciò mai ottenere?

A proporzione, che l'uomo s'innoltra nell'attentato, egli ha un numero *minore* di atti da compiere onde giugnere alla consumazione, e ad un tempo stesso un *minor* numero di momenti *incerti*, e segnati da timore da trascorrere (V. §. 818.); e d'altronde la sua *pertinacia* suppone in lui una *più forte*, e più continuata passione criminosa (§. 655, 693, 696, 697.).

Il sentimento dunque della difficoltà si *scema*, e rimane la *forza* dell'interesse criminoso.

La *sicurezza* adunque della Società richiede, che nell'attentato prossimo debba *aumentarsi* il grado della pena *al di sopra* di quella che irrogata viene all'attentato rimoto, onde

così *rinforzare* contro il delitto il freno indebolito dai progressi del malvagio.

§. 831.

Per la ragione de' correlativi *contrari* scorgesi, che negli atti più *remoti* dell' esecuzione criminosa questo grado maggiore sarebbe *soverchio*, e quindi *ingiusto*. Si noti, che nelle cose di fatto della penale legislazione non devesi giammai dimenticare di riportare le nostre idee all' unica pietra di paragone che le può palesare o giuste, o ingiuste, voglio dire la *necessità* ( §. 470. ).

§. 832.

Ma supponiamo che si violi questa gradazione, o *per eccesso* o *per difetto*. S' è per *difetto*, la pena è doppiamente mala; perchè non difende la Società dal nocumento del delitto, ed assoggetta un uomo ad un inutile dolore ( §. 421. ).

§. 833.

Se poi la pena pecca per *eccesso*, allora oltre essere *ingiusta*, produce un altro inconveniente. L'interesse che il delinquente sente a sfuggire quella che egli ha già *meritata*,

non solo si accoppia al desiderio dell' *utile* ch' egli spera dal delitto, ma inoltre, essendo l' accennato interesse in se stesso *maggiore* a proporzione che la pena incorsa è più *grave*, rende *meno* temibile l' incertezza di riuscire nell' intrapresa criminosa. Quindi questa *incertezza* produttrice del timore d' incontrare la pena annessa alla consumazione del delitto, lo scoraggisce *meno*: ond' eccolo così *impegnato* nella via del misfatto, senza potere *utilmente* arretrare.

§. 834.

Perciò risulta, che col *non* serbare la proposta gradazione nell' uso delle pene contro le *parti diverse* dell' attentato, oltre il fare una cosa contraria alla necessità ed alla giustizia, si effettua altresì una cosa *nociva* alla pubblica, e privata sicurezza, ed al fine anche puramente *politico* delle pene.

§. 835.

Tutta questa Teoria riguarda *ogni maniera* di attentati di qualunque *specie* di delitti. Perciò deve verificarsi anche in quelli che compongono l' esecuzione dei delitti *occulti*. Ma perciò stesso, per questa parte, restano pareggiati a quelli d' ogni altra sorta di delitti an-

che palesi, nè si vede, che meritino una pena *maggiore*. Ora chieggo io questa pena maggiore è ella veramente *necessaria?*

§. 836.

L'interesse, che anima il malvagio negli attentati dei delitti occulti, è *maggiore* di quello che lo muove negli attentati de' delitti palesi. In essi più *grande* è la lusinga di sfuggire la pena, *minori* gl'inconvenienti annessi naturalmente all'azione, e *maggiore* la facilità di condurre a fine il reo divisamento (§. 805, 806.).

Quindi un *grado maggiore* di energia vien *tolto* al terrore della pena *susseguente* al delitto. Onde *maggiore* è il residuo di pena, che avanza da distribuirsi anticipatamente sull'*attentato* (V. §. 755.).

§. 837.

Dunque, serbata l'enunziata legge di *gradazione* penale fra le parti prossime e le rimote, dell'attentato, devesi ne' delitti più occultabili *aggravare* ogni grado della scala delle pene stabilite ad ogni passo progressivo di lui, talchè fatto il paragone fra la scala delle pene proprie degli attentati de' delitti palesi, e quella de' delitti occulti, ogni *grado* di questa deve racchiudere in se stesso *più* di forza *dolorosa* e terrifica che ogni grado di quella.

## CAPO X.

### *Dell' ultima cagione, che favorisce l'impunità. Pena occorrente.*

§. 838.

*Sottrarsi* alla sfera del potere esecutivo delle leggi, non col divenire mercè del delitto più forte di esse, ma, benchè *incapace* di resistere, scamparne colla fuga, o col celarsi, o con altri modi, talchè anche sapendo il Governo il delitto e il di lui autore, *non sappia* come impossessarsene, e sottometterlo a castigo; ecco il *terzo* ed ultimo de' modi, onde il reo può andare *esente* da una meritata pena (V. §. 771. ).

E' cosa troppo naturale, che un uomo mal inclinato potendosi ripromettere, effettuato il suo delitto, di riescire a sottrarsi così alla pubblica forza, questa lusinga lo renderà *audace* ad intraprendere il misfatto (§. 740, fino al 744. ).

Ora in una ben costituita, e rettamente amministrata Società (V. §. 560, 768, 769, 770. ) può egli quest' *ultimo* modo di sfuggire la pena, veramente *riescire*? Lo scellerato che medita il delitto, potrà egli sperare che

gli gioverà a ritrarne l'utile solo, senza subirne le funeste conseguenze opposte dalle leggi?

§. 839.

E nel caso, che il delinquente lo possa effettuare, e sperare; e posto che tutti gli altri mezzi *non* dolorosi siano frustranei (§. 488.), sarà egli *necessario* di punire l'attentato? E risultando ciò essere necessario, quale sarebbe la giusta *misura* della pena?

Ecco le ricerche che tuttavia richiamano la nostra attenzione, onde ridurre a fine il nostro esame sui varj aspetti del tentato delitto.

§. 840.

Uno sguardo solo indagatore sulle *situazioni* giornaliere di qualunque Società, immaginata anche la meglio organizzata e la più attentamente amministrata, basta per convincerci che parrecchie *occasioni* ricorrono, nelle quali un delinquente qualunque, benchè infinitamente *più debole* della forza pubblica, pure *dopo* il misfatto *può* sottrarsi dalla sfera della di lei attività, e mettersi in salvo dalla persecuzione delle leggi punitrici. Benchè al momento di eseguire un misfatto il facinoroso non impenni le ali, onde alzarsi a volo per l'aria lasciando il restante degli uomini stri-

scianti sulla superficie del globo, ovvero non si asconda entro le viscere della terra, o nel fondo de' mari; pure egli è vero che i custodi della pubblica sicurezza non occupano tutti i *punti* del suolo di uno Stato, o ne cingono insuperabilmente ogni *confine*, nè possono essere sempre o così vigilanti, o così pronti, onde accorrere in tutti i luoghi, ed in tutti i momenti, ne' quali si può commettere un delitto, affine di prevenirlo, o di interromperlo.

§. 841.

Quindi parecchie *occasioni* si presentano al malvagio, nelle quali non abbisognando egli nè delle tenebre, nè del segreto, ma della sola *lontananza* della forza pubblica, e con essere egli d'altronde *superiore* alla sola resistenza parziale, e individuale de' privati che tentano di difendersi contro di lui, può ottenere di consumare il delitto, ed indi colla fuga, o con qualch' altro mezzo può sottrarsi alla inesecuzione ed alla forza del Governo.

§. 842.

Dato adunque, che egli si ritrovi in taluna di queste *situazioni*, o se le procuri, può ragionevolmente ripromettersi l'*im-*

*punità*. Quindi si fa *audace* a trascorrere al misfatto.

§. 843.

Da ciò chiaramente emerge quanto sia *necessario* e giusto alla pubblica tranquillità e sicurezza, e perciò cosa *doverosa* alla Società ( V. §. 744. ) il *togliere*, o almeno *sminuire*, più che sia possibile, tutte le occasioni, dalle quali ne' mal inclinati potrebbe nascere questa lusinga, e fomentarsi questa malefica animosità.

§. 844.

Qui cadono in acconcio tutte le riflessioni, che sono state fatte sul *danno*, e sull' *ingiustizia* degli asili, e sull' utilità, e giustizia della *consegnazione* scambievole de' rei che fannosi l' une le altre le nazioni finitime. ( Vedi su di quest' ultimo articolo per quello, che riguarda la *giustizia*, quanto ne abbiamo detto nel §. 273, 394. ).

Io mi sottoscrivo senza riserva a tutto quello che ne ha scritto il celebre Autore del libro *Dei Delitti*, e *delle Pene* (a).

---

(a) §. XXXV. *Pag.* 161. *et seq. Edit.* 6.

§. 845.

Passiamo ora alla *seconda* ricerca riguardante la pena dell' attentato ne' delitti accompagnati dalla *possibilità* di sottrarsi al potere punitore delle leggi.

Se l' attentato non venisse in essi punito, all' audacia nata dalla lusinga di sfuggire la pena *susseguente* al delitto aggiungerebbesi la *sicurezza* di non incontrare male veruno nel tempo del semplice *conato*: ond' è che se ne agevolerebbe l' esecuzione completa. Qui ricorrono le medesime ragioni che abbiamo più sopra addotte in proposito de' delitti occulti ( V. §. 805, 817. ). Laonde è mestieri di nuovo osservare che il facinoroso, sgombro da tema nell' incominciamento e ne' progressi del suo delitto, sarebbe a dir così *invitato* ad intraprenderlo, ed a condurlo alla consumazione ( §. 740, e seg. 817. ).

Dunque all' *indennità* pubblica e privata rendendosi *necessario* di togliere in lui questa fidanza, o almeno di sminuirla al maggior segno possibile ( §. 744. ), renderebbesi pur *necessario* di *punire* l' attentato, in *proporzione* della mancanza del potere esecutivo ad irrogare la pena *susseguente* al delitto consumato ( V. §. 754, 755, 818, 819. ).

## §. 846.

Ma paragon fatto fra i delitti occulti, e i delitti palesi, e calcolando il solo *tempo*, e *modo* di sottrarsi dalla forza pubblica, come sola differenza fra l' una, e l' altra specie di delitti; e perciò supponendo tutto il resto *pari*, chieggo io: ogni *parte* dell' attentato di questi delitti, siccome deve essere gradualmente punita ( §. 830. fino a 835. ) dovrebbe esserla *egualmente* di ogni parte dei delitti *occulti*, o di quelli, eziandio che guidano il facinoroso ad essere più forte dello stesso Governo?

Supponendo, come dall' ipotesi, tutto il resto *pari*; e quindi considerando la specie de' delitti in questione come *palesi*, io dico che i *gradi* a riserva degli ultimi diversi di pene ripartite sulle parti prossime e rimote dell' attentato dovrebbero in se stessi essere di una forza dolorosa *minore* di quella degli altri delitti. La ragione l'abbiamo già accennata (§. 806).

## §. 847.

L' esperienza avvalora la giustizia e la utilità di questa regola. Ella dimostra che, a cagion d' esempio, le violenze, gli assassinj, gli abigeati, le grassazioni non possono mai accadere *egualmente* entro le mura di una Cit-

tà, che fuori di esse, e mai così frequenti vicino a' luoghi abitati che lungi da loro; nel centro d' uno Stato come su i confini di lui.

§. 848.

Perciò in queste situazioni differenti, ed a proporzione della *facilità maggiore* a scampare dalla forza pubblica, è cosa giovevole e giusta punire *viemaggiormente* il delitto e il di lui *attentato*.

§. 849.

Ma del pari, supposte le stesse circostanze, dovrassi punir *meno* il delitto palese, che il delitto occulto: e perciò assai più, fatto di *notte* che di giorno; più in un luogo *disabitato* che in un luogo esposto alla frequenza del popolo; e più da persone *travestite*, e sotto i travisamenti della maschera, che sotto le foggie ordinarie e cognite di vestire e di vivere in società.

§. 850.

Io debbo ciò non pertanto osservare che molta prudenza ed economia è necessaria in questa specie di circostanze.

Sarà sempre vero che la *gravità* della pen

non aggiugne per se nulla alla di lei *certezza*. E però largheggiando soverchiamente in rigore si corre rischio di cagionare delitti più atroci.

§. 851.

La gravità della pena può scoraggire forse più dal tentare dapprincipio un delitto, di quello che rattenere in progresso dall' inoltrarsi nella via dell' iniquità. Così è nell' indole del cuor umano che la vista di un profondissimo burrone rattenga un' uomo molto più indentro dall' orlo di quello che fa d' uopo per caminare sicuramente.

Ma allorchè a bel bello, tentando di avvicinarsi all' orlo si assicura che più in là si può caminare sicuramente, e che famigliarizzandosi col pericolo vede di non dover temere ciò che prima lo spaventava, la vista più vicina del precipizio non fa maggiore impressione su di lui di quello fargli possa il caminare sull' orlo d' un piccolo e poco profondo canale.

E' dunque necessario soprattutto agire sulla *causa* che fomenta *la sicurezza* del malvagio. E' necessario moltiplicare tutti i mezzi di vigilanza, e di prevenzione.

§. 853.

In difetto di ciò è indispensabile patteggiare in certa guisa col delinquente; e sapergli buon grado della *moderazione* che egli usa deliberatamente nell'esecuzione del delitto. Dove la mano del governo non può abitualmente giugnere a colpire, è necessario di non ispirare un interesse a commettere un maggior delitto.

§. 854.

Questo interesse nasce sempre allorchè con un'ira inconsiderata si infierisce al di sopra della misura dell'utile contro quei delitti che in forza della natura stessa delle cose presentano una maggior lusinga a fuggire la pena.

Si impieghino dunque, lo ripeto, i mezzi di prevenzione che affettano la speranza di riuscire, o di andar impuniti.

Nei delitti dove intervengono più compagni fate giuocare così gl'interessi, e divideteli, che prima che il delitto venga consumato nasca fra di loro un interesse ad impedirlo, o a denunciarlo.

§. 855.

Accordare l'impunità susseguente al delitto consumato è uno spediente immorale che lo

fomenta. All' opposto la moderazione, ed il contrasto adoperati nell' atto dell' intrapresa criminosa è un' arte di prudenza legislativa raccomandata dalla giustizia, e dalla ragione della difesa della società.

§. 856.

Niun legislatore moderno, per quanto mi sappia, si è mai occupato di proposito di quest' arte cotanto lodevole, ed interessante per la sicurezza pubblica, e per l' umanità travíata.

§. 857.

Dopo il delitto consumato è necessario di moltiplicare tutti i mezzi di ricerca; è indispensabile dare contro i fuggitivi le disposizioni le più estese, e le più vigorose, e soventi volte accompagnarle colla pubblicità. Giova assegnar premj, impiegar indagini. Tutti questi quanto giovano efficacemente in pratica a colpire i rei di un delitto, altrettanto servono di freno a coloro che sarebbero tentati a commetterlo.

§. 858.

In verità la sperienza convince ognuno che quando un Governo vuole efficacemente impossessarsi di un reo, vi riesce senza degradare l' autorità sua a mezzi quanto immorali, e offensivi alla maestà, e all' opinione di forza, e di vigilanza che inspirar deve, altrettanto funesti alla sicurezza pubblica e privata.

Niun uso più lodevole, e più doveroso di questo far si può del pubblico denaro. L' amministrazione della giustizia punitrice è il primo oggetto pel quale giustamente, ed abitualmente si possono decretare, e si pagano le pubbliche imposizioni.

§. 859.

Da tutto questo pertanto lice arguire che *la certezza* della pena è un risultato che derivar deve da molti ostacoli insieme cospiranti, e contrapposti tanto anteriormente quanto posteriormente all' esecuzione del delitto.

Ma questi ostacoli sono *estrinseci* all' indole dolorosa della pena medesima. Essi riagiscono su di lei in modo che la forza *terrifica* dirò così della pena risulta dall' azione composta della natura, e della intensità del male che presenta, e della probabilità d' incontrarlo.

§. 860.

Tale forza cresce e decresce *a proporzione* che cresce, o decresce la detta probabilità.

§. 861.

Ma questa probabilità non è solamente ristretta al solo caso di cadere nelle forze della pubblica autorità. Essa si estende anche sulla *forma* di *procedere*, e di giudicare gli imputati dei delitti. Qui propriamente si consuma tutto il magistero della certezza della pena.

Ma questo magistero dove finalmente si risolve?

Un buon Codice di procedura penale forma la soluzione di questo problema. La sua esecuzione ne produce l'effetto.

*Fine del tomo IV.*

# INDICE

DI QUESTO QUARTO TOMO.

## PARTE QUARTA


Dell' attentato. . . Pagina 1

Libro I. *Dell' attentato ne' suoi rapporti alla parte esecutiva del delitto* . . . 4

Cap. 1. *Dei rapporti all' attentato col pensiero, e colla deliberazione del delitto* . ivi

Cap. 2. *Dei rapporti dell' attentato colla piena esecuzione del delitto.* . . . 7

Cap. 3. *Dei giusti confini dell' attentato. Sua definizione* . . . . . 9

§. 610. *Condizione della sua esistenza. Conseguenze* . . . . . ivi

Cap. 4. *Del delitto mancato* . . . 17

§. 631. *Digressione sull' imputazione* . 21

§. 642. *Ritorno dalla digressione* . . 29

Cap. 5. *Dei rapporti generali dell' attentato al numero, ed alla differenza de' mezzi, ond' eseguire i delitti* . . . . 34

Cap. 6. *Dei rapporti dell' attentato al danno, che ne può derivare altrui* . . . 40

Cap. 7. *Delle cagioni, che rattengono l' attentato entro i suoi veri confini* . . 52

Libro II. *De' rapporti dell' attentato alla Pena* . . . . . 67

Cap. 1. *Se l' attentato meriti pena* . . 68

Cap. 2. *De' rapporti della pena all' attentato in quanto riesce in un esito impossibile* . 69

Cap. 3. *Della pena dell' attentato nei suoi rapporti alla maniera eventurale di agire delle cagioni, che lo rendono di un esito impossibile* . . . . . 75

Cap. 4. *Della specie delle pene acconcie e giuste dell' attentato* . . . . . 85
Cap. 5. *Dei gradi delle pene necessarie all' attentato* . . . . . 87
Articolo I. *Della pena insufficiente per la sua debolezza* . . . . . ivi
Articolo II. Continuazione. *De' gradi della pena dell' attentato in vista della lusinga dell' impunità. Della lusinga erronea* . . 91
Articolo III. *Continuazione dei gradi delle pene dell' attentato in vista della reale impunità o totale, o parziale, che segue il delitto consumato* . . . . . 94
Articolo IV. *Dei giusti gradi di pena dell' attentato* . . . . . 97
Cap. 6. *Se di fatto nelle circostanze sociali esistano vere cagioni d' impotenza a punire alcuni delitti.* . . . . . 105
Cap. 7. Continuazione. *Dell' impunità nata dall' occultazione del delitto* . . . 113
Cap. 8. *Principj filosofici intorno alle pene de' tentativi di que' delitti, che più degli altri sono difficili a scoprirsi.* . . 126
Cap. 9. Continuazione. *De' gradi delle pene degli attentati de' delitti di difficile scoperta* . . . . . 137
Cap. 10. *Dell' ultima cagione che favorisce l' impunità. Pena occorrente.* . . 145

## L' EDITORE AGNELLO NOBILE

### *A CHI LEGGE.*

Io ho adempito questa volta un voto da più tempo e generalmente manifestato dal pubblico, riproducendo colle mie stampe l' Opera tanto utile e commendata della *Genesi del Diritto penale*. Era stata questa pubblicata fin dal 1791.; ed ancorchè non portasse il nome del suo Autore, che modestamente volle aspettarne il libero ed imparziale giudizio de' dotti; questi ammirarono meritamente l' Opera, e si congratularono coll' illustre professor G. D. Romagnosi, che l' aveva prodotta. Non tacque accademia, non giornale, non letterato, che ne' progressi del viver civile prendesse interessamento, il quale non ne lodasse altamente i principj, non ne sospirasse le conseguenze, e non sentisse la forza del metodo che gli uni colle altre strettamente annodava. L' Autore fu subito messo al paro del Filangieri e del Beccaria; ed egli avea ben provato col primo saggio de' suoi talenti, che più di ogni altro potea maturarne le intenzioni e le idee. Le opere che va in seguito pubblicando e promettendo, annunzian pur troppo ch' egli tenta nella filosofia morale e politica quel che ha eseguito nella fisica e naturale il gran Bacone da Verulamio. Il giudizio imparziale dei professori di Gottinga, gli elogj autorevoli del celebre Pastoret di Parigi, e l' autorità che ne fa il ch. professor Nani nel raccomandarne pubblicamente le massime a' suoi uditori nell' insigne Università di Pavia, prova più che altro il merito dell' Autore e dell' Opera che io ne

annunzio. Spero perciò che il pubblico istruito delle cose morali e politiche ne aggradirà la edizione che io gliene presento; tanto più che l' Autore medesimo si è compiaciuto di migliorarla e di arricchirla nella fine della prima Parte con un' *Appendice sulla connessione del diritto penale col diritto generale dell' incolumità*; e nella terza con un' altra *Appendice sulla norma di scegliere e proporzionare le pene*; e che io dal mio canto non ho trascurato qualunque diligenza per meritarmi il solito benigno compatimento.

Alcune particolari ragioni mi obbligano di imprimere quì appresso il dono di quest' Opera, fattomi dal suo insigne Autore; non che i nomi di tutti quelli che son meco concorsi alla pubblicazione della medesima.

Prevengo inoltre i signori Associati e lettori, che ho aderito con piacere alle molte istanze fattemi dalla maggior parte di essi, per la riproduzione dell' ultima Opera dallo stesso Autore pubblicata, intitolata: *Introduzione al Diritto pubblico universale*; e che da me sarà divisa in tomi 4. in 8.vo ciascuno di pagine 240 circa. L' Autore mi promette la sua assistenza anche per la detta Opera. Il prezzo pe' soli Associati che si soscriveranno nella mia Tipografia, *contrada della Passarella*, nel mese di Maggio prossimo vegnente 1807. sarà di lire 2. 10 Milanesi al tomo, e dopo tal epoca ll. 3. — Tutta l' opera sarà pubblicata per la fine di Agosto, immancabilmente; e alla fine del tomo II. vi saranno impressi i nomi degli Associati.

*Milano* 27 *Aprile* 1807.

*Eccellenza.*

*Agnello Nobile librajo-stampatore ha divisato di riprodurre co' suoi Torchi la mia Opera della* Genesi del Diritto Penale *da me ricorretta, ed aumentata di alcuni nuovi pezzi.*

*Io ho aderito alla di lui domanda, e di più ne ho ceduta ad esso la proprietà.*

*Ricorro quindi all' Eccellenza vostra affinchè a termini della legge* 19. *Fiorile Anno IX.* (*E. F.*) *la proprietà della detta Opera sia garantita all' Editore Agnello Nobile suddetto.*

*Milano* 9 *Aprile* 1807.

Giandomenico Romagnosi.

10. Aprile 1807.

*È libero all' Autore, o all' editore di valersi del privilegio della legge* 19. *Fiorile anno IX.* (*E. F.*) *nè abbisogna d' alcuna ispeciale dichiarazione di questo Ministero, dopo il Decreto Sopano* 17. *Luglio* 1806.

*Pel Consultore Direttore Generale*

*Il Segretario Generale*

Rossi.

Torti Seg.

N. 1134. Protocollato ai 10. Aprile 1807.

2730683 D

## ASSOCIATI ALLA PRESENTE OPERA

DURANTE LA STAMPA DEL TOMO IV.

Airoldi Innocente di Lugano
Agnelli Federico di Milano
Antonioli Giacomo di Gambolò
Arrighi Luigi di Brescia
Badalla Giuseppe di Sartirana — Agogna
Baldini Avvocato, di Faenza
Barbò Carlo
Bazza Bortolo di Brescia
Bazzano Gio. Antonio di Remandò — ed abitante in Vigevano
Belloni Ottavio di Codogno
Beretta Ignazio di Cantù — Larlo
Bernasconi Dottore Andrea di Como
Boretti Nicola Seg. Gen. di Prefettura
Borsani Luigi di Milano
Borsieri Giovanni di Milano
de Bortolazzi Conte Cav. Bartolomeo di Trento
Bossi Dottore Luigi di Como
Botti Ermenegildo di Pizzighettone
Braccio Giocondo di Valle — Agogna
Bucalli Giuseppe di Brescia
Casali Carlo Avvocato di Pavia. Segretario Generale nella Vice-Prefettura di Pavia

Cagnardi Antonio di Ghemme —— Agogna
Calderari Carlo di Milano
Camozzi Giammaria di Bergamo
Cappa Luigi Saverio di Garlasco —— Agogna
Carove Dottor Carlo di Como
Casanova Dottor Carlo di Como
Cattaneo Giuseppe di Milano
—— Francesco Antonio di Novara
Cheluzzi Luigi di Colle, ex-Pretore di Trento
Clateo Franzini di Brescia
Clerici Luigi di Rovellasca Dipart. del Lario
de Cobelli Clemente di Trento
Corbetta Francesco di Milano
Coridori Carlo di Milano
Costa Andrea di Gravellona —— Agogna
Crosio Carlo Pio di Mede —— Agogna
Crotti Giuseppe di Cremona
Farina Pietro di Mortara —— Agogna
Favelli Alessandro di Pavia
Fiorone Domenico di Zeme —— Agogna
Fontana Antonio del Piano di Porlezza
Fossati Antonio di Monza Dipart. d' Olona
Franchetti Gaetano di Milano
del Frate Gaudenzo di Carsolo Dipart. Agogna
Gambari Avvocato Giuseppe Professore di giurisprudenza Criminale nell' Università di Bologna
Gennari Cesare di Lecco —— Lario
Gentilini Paolo di Cefalonia
Gentoli Giuseppe di Milano

Chiringhelli Giuseppe di Bellinzona
Giardini Professore d' istituzioni civili e Bibliotecario nell' Università di Pavia
Giovaretti Giacomo di Orta
Giulini Giorgio di Milano
Gorio Dottor Pietro
Gnttierez Dottor Gio. Battista
Imbaldi Avvocato Vincenzo di Pavia
Imbrici Giovanni di Maggiora —— Agogna
Lamberti Giuseppe di Codogno
Lampugnani Giuseppe di Lugano
Lanfranchi Dottor Luigi Ripetitore di Istituzioni Civili nella Regia Università di Pavia
Luzzi Fortunato di Mortara
de Maffei Nepomuceno Filippo Consigliere di Trento
Maffezzoli Andrea di Ghedi —— Mella
Maffi Antonio Giovanni di Cremona
Majno Mauro di Piacenza per copie 12.
Malusardi Girolamo di Vespolate —— Agogna
Manini Giuseppe d' Albonese —— Agogna
Mariani Ippolito di Modena ( ossia di s. Martino in Rio )
Marianini Gio. Stefano di Pieve del Cairo
Mari Luigi di Cardano Dipart. d' Olona
Maris Giuseppe
Martinelli Angiolo Dottor di Cologne Dipartimento del Mella
Mattei Dottor Francesco di Castiglione Dipartimento del Reno

Mauro Pasquale, Capo di Sezione nel Miniatero della Guerra, in Milano
Mazzolani Dottore di Cervia
Migliazza Pietro, di Genzone distretto di Pavia
Milanesi Gaetano di Novara
Mola Lorenzo
Moroni Felice della Corsica
Morselli Gaspare di Vigevano
Nani Tommaso Professore di giurisprudenza criminale nell' Università di Pavia
Nava Francesco di Pavia
Negri Gaetano di Milano
—— Dottor Francesco
Nicoli Giuseppe di Reggio
Nobile Gaetano, di Agnello, di Napoli per copie 200.
Orelli Gaspare di Locarno nella Svizzera
Paganini Dottore Antonio Ottavio Milanese
—— Carlo di Mantova
Paglieri Giuseppe di Cremona
Pellegrini Costanzo di Bologna
Pennotti Giovanni di Novara
Perucchini Girolamo Presidente del Tribunale d' Appello in Venezia
Pusineri Pietro di Scaldasole —— Agogna
Prina Rettore del Collegio Caccia e Professore di diritto pubblico e delle genti nell' Università di Pavia
—— Giuseppe di Candia —— Agogna
Prumi Dottor Antonio di Dongo

Radaelli Dottor Carlo
Rados Luigi Incisore in rame in Milano
Rancati Bartolomeo di Lodi
Rasario Giuseppe di Novara per copie due
Raverta Bernardino di Gambolò —— Agogna
Redaello Giacomo d' Olginate
Repossi Giuseppe di Milano
Rimoldi Mansueto di Pizzighettone
—— Carlo di Soresina
Robbio Francesco, di Sale Dipartimento di Marengo
Rossari Pietro d' Oleggio
Rossi Pellegrino di Massa Carrara per copie 3.
Roveda Giacinto di Pavia
Rovescala Giuseppe Patrocinatore de' Conti di Pieve Porta morone —— abitante in Pavia
Rusca Alessandro di Mendrisio
Salfi Francesco Professor speciale di Storia e Diplomazia in Brera
Sanchioli Pietro d' Abbiategrasso
Sartirana Giovanni di Milano
Scanagatti Vincenzo di Milano
Simoni Giovanni di Cremona
Sirtori Paolo Antonio di Milano
Sopransi Luigi Presidente
Sormani Alessandro di Mede —— Agogna
Staurenghi Pietro di Milano
Succi Dottore Arduino d' Imola
Tirelli Camillo di Mantova
Toni Antonio di Milano

della Torre Pietro di Spurano —— Lario
Triberti Dottore Giuseppe di Sommo ——
Lumellina —— abitante in Pavia
Valle Vincenzo di Remenengo, Com. Calciana
Varsi Giovanni di Milano
Venosta Francesco di Tirano —— Valtellina
Venturalli Giuseppe di Pavia
Villa Paolo di Lodi
Visconti Antonio di Cremona
—— Giuseppe di Lodi
Vistarini Bellingeri Carlo di Pavia
Zanetti Gio. Battista di S. Giorgio —— Agogna

*Fine del Tomo IV.*